

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1708

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA MALFA, BUCALOSSI, MAMMI, COMPAGNA,
MONTANTI, GUNNELLA**

Presentata il 16 luglio 1969

Provvedimenti per la tutela di Venezia e della laguna veneta

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di Venezia, che ha commosso e commuove l'opinione pubblica mondiale, e che recentemente è stato oggetto di un impegnato ed accorato ordine del giorno del Senato della Repubblica, è problema tanto più grave quanto complesso. Numerose sono le cause dei mali che affliggono la città e la laguna, e difficile è individuarne i rimedi, che il più delle volte riescono tra loro contrastanti o inattuabili, a causa del sovrapporsi di numerose competenze e dell'intersecarsi nella laguna veneta di varie sfere di potere pubblico, sia sul piano territoriale, sia a livello amministrativo.

Devesi comunque riconoscere che, se gran parte dei problemi di Venezia è dovuta a fenomeni naturali, quali l'elevarsi del livello medio delle acque o il bradisismo, ben più gravi sono altri fenomeni, dovuti all'opera dell'uomo, che, operando in un ambiente dal precario equilibrio, tale equilibrio ha rotto provocando guasti talora irreparabili.

È appena il caso di accennare alla ormai da larghe parti riconosciuta influenza degli emungimenti di acque nell'immediato entroterra sull'accentuarsi della subsidenza lagu-

nare, mentre si sta attendendo che seri studi scientifici accertino quale possa essere l'effetto sui movimenti di marea, sui fenomeni erosivi, sulla situazione biologica, sul degrado dei monumenti, dei grandi lavori di scavo dei canali lagunari e di imbonimento di migliaia di ettari di barene, degli inquinamenti dell'aria e delle acque.

È sottoposta ad analisi critica la politica che ha portato alla creazione a monte di Venezia, sui bordi della laguna, di grandiosi insediamenti industriali ed urbanistici non solo senza un preventivo adeguato studio degli effetti socio-economici, ma anche senza prevedere il fabbisogno di acque potabili o per uso industriale, gli inquinamenti inevitabili, le gravi alterazioni dell'ambiente, la necessità di nuove infrastrutture, dai costi forse superiori, non solo in termini economici, rispetto ai vantaggi derivanti alla città che si affermava di voler salvare.

Mentre il Comitato ministeriale, appositamente creato per lo studio dei provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia, sta predisponendo il materiale per l'elaborazione

della nuova grande legge, che dovrebbe consentire una soluzione globale dei problemi posti al paese intero da Venezia e dalla sua laguna, appare opportuno che, per quanto è possibile operare senza pregiudizio delle future decisioni del predetto Comitato e nel rispetto delle finalità riconosciute di preminente interesse nazionale nel recente ordine del giorno votato dal Senato della Repubblica, si adottino taluni provvedimenti, che valgano ad avviare a soluzione taluni dei problemi posti, e precisamente il risanamento dei centri storici, una corretta pianificazione delle zone lagunari, la tutela dell'ambiente, compatibilmente con le finalità che saranno precisate nei futuri programmi, oltre alla creazione di strumenti amministrativi idonei al conseguimento degli scopi ora accennati.

La presente proposta di legge ha tenuto dunque presenti sia lo stato degli studi del Comitato ministeriale, sia i dati ricavabili dal recente « rapporto » su Venezia, in corso di pubblicazione a cura dell'Unesco.

Sulla linea già indicata nel citato voto del Senato della Repubblica si propone quindi, nell'ordine, di creare un ente, al quale vengano affidati la tutela e la valorizzazione economica, sociale e civile, nel rispetto dei valori storici, artistici ed ecologici, e nel quadro della politica di programmazione, del territorio in cui si inserisce la laguna di Venezia; il risanamento conservativo dei centri storici, compresi nella laguna veneta, e precisamente di Venezia insulare, Murano, Burano, Malamocco, di tutta l'isola di San Pietro in Volta e Pellestrina, di Chioggia e Sottomarina Vecchia, ed inoltre di singoli edifici o gruppi di edifici siti in ogni altra isola della laguna, che siano riconosciuti beni monumentali; il coordinamento, nonché la promozione degli interventi pubblici e privati nell'ambiente lagunare.

Così precisate all'articolo 1 le finalità del costituendo ente, e quindi, implicitamente, le finalità della proposta di legge, si stabilisce che tale ente, denominato « Ente laguna veneta », sia dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed abbia sede in Venezia.

* * *

Il capo II stabilisce quali saranno le entrate e il patrimonio dell'ente.

All'articolo 2 si prevede che le entrate siano costituite da contributi dello Stato e degli enti locali maggiormente interessati, da altri contributi, redditi, entrate patrimoniali. In particolare si prevede che possano contribuire

alla vita dell'ente fondazioni, associazioni, enti, purché con finalità prevalentemente culturali, educative o benefiche, i quali, impegnandosi a versare per almeno quattro anni un congruo contributo, assumono la qualifica di contributori benemeriti.

All'articolo 3 si prevede che l'ente possa acquistare beni mobili ed immobili senza necessità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del codice civile, consentendogli in tal modo di operare anche sul libero mercato, al fine di una più corretta pianificazione sia delle opere di risanamento, sia della valorizzazione della laguna.

All'articolo 4 si prevede che numerosi beni demaniali, non propriamente necessari allo svolgimento delle funzioni dello Stato, passino al patrimonio inalienabile dell'ente, così da poter creare un primo nucleo di immobili, che servano sia ad impostare i programmi dell'ELV, sia a consentirgli i primi insediamenti di uffici o attività anche esterne.

* * *

La struttura dell'ente è prevista al capo III.

Si ritiene che il presidente debba avere una posizione diversa da quella di semplice presidente del consiglio di amministrazione, e divenire cioè il più importante organo esecutivo, oltre che rappresentativo, dell'ente. È prevista una serie di incompatibilità, e la durata della carica è stabilita in otto anni, con possibilità di conferma.

Particolare rilevanza assumono le norme che stabiliscono la composizione del consiglio di amministrazione. Ciò perché uno dei problemi più delicati da risolvere per quanto concerne Venezia e la laguna, è il conflitto di competenze, l'una l'altra sovrappoventisi, fra enti locali ed organi burocratici dello Stato.

Sembra opportuno contemperare le esigenze contrapposte della presenza degli organi burocratici periferici attualmente competenti e dei rappresentanti del Governo e di una larga presenza degli enti locali.

A tal fine il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è indicato in trentacinque, dei quali membri di diritto il presidente dell'ELV, il presidente del magistrato alle acque, con funzione di vice-presidente, e il soprintendente dei monumenti di Venezia, mentre tutti gli altri componenti sono nominati per metà dal Consiglio dei ministri, per l'altra metà dagli enti locali maggiormente interessati all'attività dell'ente, e

tutti scelti fra persone particolarmente esperte nel campo delle attività e competenze dell'ente stesso.

È prevista anche la partecipazione al consiglio di amministrazione con voto consultivo di un rappresentante per ciascun « contribuente benemerito », la cui ammissione all'ente è tuttavia subordinata a delibera favorevole del consiglio di amministrazione.

È ammessa anche la cooptazione nel consiglio di amministrazione, con voto consultivo, dei rappresentanti di altri enti locali o di altri enti pubblici o privati interessati all'attività dell'ente.

All'articolo 9, con le altre disposizioni relative alla convocazione del consiglio di amministrazione, si stabilisce che queste si svolgano con le modalità previste dalla legge comunale e provinciale per le riunioni dei consigli comunali, assicurandone la pubblicità anche per garantire un controllo da parte della cittadinanza.

Il comitato esecutivo previsto dall'articolo 10 è composto dal presidente dell'ELV, dal presidente del magistrato alle acque con funzione di vice-presidente, dal soprintendente ai monumenti di Venezia, e da altri sei componenti nominati nel proprio seno dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo costituisce praticamente lo strumento di effettiva guida dello ente, in stretta collaborazione con il Presidente.

All'articolo 11 sono dettate norme per la formazione dei piani finanziari e dei programmi di attività, da sottoporre annualmente, così come il conto consuntivo, all'approvazione del consiglio di amministrazione.

L'articolo 12 detta le norme per la composizione e il funzionamento del collegio dei revisori e prevede, fra l'altro, per semplificazione delle procedure, che la funzione di riscontro successivo sulle spese dell'ente venga esercitata dall'ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia.

* * *

Fondamentale importanza assume il capo IV, contenente norme di salvaguardia per tutto il territorio, in attesa della formazione di un piano comprensoriale che, per avvalersi degli strumenti legislativi in vigore, viene definito come piano regolatore generale intercomunale ai sensi dell'articolo 12 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.

Ciò significa che le norme di salvaguardia hanno vigore fino a quando, con l'approvazione del piano regolatore generale intercomunale, gli enti locali abbiano democraticamente deciso il destino delle città e della laguna. I controlli già dalla legge previsti ad opera delle autorità statali o, in un prossimo futuro, delle autorità regionali, ne garantiscono la conformità ai superiori interessi nazionali e regionali.

A tal fine si prevede che in tutto il territorio cui si applica la legge non siano consentite opere edilizie o comunque lavori che possano recare pregiudizio all'attuale stato delle cose e delle località, anche se conformi a piani regolatori già approvati. Sono in ogni caso ritenute pregiudizievoli le opere che possano turbare l'equilibrio idraulico della laguna, che aumentino l'inquinamento dell'aria e delle acque, che alterino i valori ambientali. Al fine di esercitare il controllo, lo stesso viene strutturato con le modalità previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sostituendosi tuttavia l'ELV alle competenze consultive o deliberative già spettanti alla soprintendenza ai monumenti, al Ministero della pubblica istruzione, così come, in virtù della legge 5 marzo 1963, n. 366, al magistrato alle acque e al genio civile.

Sono previste severe pene nei confronti di quanti violino le norme di salvaguardia, salva in ogni caso la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino.

Nell'articolo 14 si prevede che il piano regolatore generale intercomunale, la cui definitiva approvazione porrà termine all'efficacia delle norme di salvaguardia, e che eventualmente potrà stabilire nuove norme di salvaguardia o di tutela, debba tuttavia adeguarsi alle previsioni dei piani di risanamento o dei piani di valorizzazione della laguna nel frattempo approvati dall'ELV. Appunto per questo nei capi aventi ad oggetto piani di risanamento dei centri storici e i piani di valorizzazione della laguna sono previste speciali procedure per la loro approvazione, demandata non solo al consiglio di amministrazione, con larga rappresentanza di membri scelti dagli enti locali, ma anche ai consigli comunali ed addirittura ai consigli dei quartieri dei comuni interessati, salva la facoltà di dirimere eventuali conflitti attribuita al Ministero dei lavori pubblici.

Nel capo V sono previste norme per avviare a rapido risanamento conservativo l'edilizia residenziale non di lusso nei centri storici.

Ciò si ritiene necessario anche prima della formazione ed approvazione dei piani di risanamento, al fine di porre subito in essere ogni mezzo che possa contribuire ad invertire la tendenza all'esodo della popolazione dei centri storici verso la terraferma.

Se tali norme troveranno applicazione prevalente nei primi anni di attività dell'ente, la loro efficacia verrà progressivamente assorbita, assegnandosi i benefici ivi previsti a chi esegua le opere di risanamento conservativo pianificato, di cui ai capi VII e VIII.

L'articolo 15 determina pertanto quali siano i lavori di risanamento e riammodernamento ammessi al contributo a fondo perduto da parte dell'ELV. Si stabilisce inoltre che i contributi per opere di risanamento non pianificate possono essere concessi solo ai proprietari di edifici costruiti prima del 1870, destinati prevalentemente ad uso di abitazione e non qualificabili, ad opera compiuta, come abitazioni di lusso, pur con alcune modifiche rispetto al decreto ministeriale 4 dicembre 1961, in relazione alle particolari caratteristiche dell'edilizia residenziale veneziana. Si prevede altresì, ai fini di una maggiore corrispondenza all'interesse pubblico delle opere progettate, che abbiano precedenza nell'ammissione a contributo le domande presentate da più proprietari interessati, riuniti in comparto volontario.

Con l'articolo 16 si dettano norme per la procedura di ammissione a contributo.

L'articolo 17 precisa i termini entro i quali i lavori ammessi a contributo debbano iniziare e terminare e prevede altresì la possibilità di varianti comportanti maggior costo, con facoltà di ottenere integrazioni di contributo. È prevista una procedura particolarmente sollecita per tutte le operazioni di liquidazione ed erogazione del contributo.

Essendosi tenuta ben presente l'elevatezza del costo delle opere di risanamento conservativo nei centri storici di Venezia e di Chioggia, si è ritenuto opportuno prevedere, all'articolo 18, la concessione, in luogo del contributo, a chi ne faccia domanda, di un mutuo ventennale al tasso di interesse del 2,50 per cento annuo, per un importo fino all'80 per cento della spesa preventivata.

Al fine di incentivare in generale l'opera di risanamento conservativo e la destinazione residenziale dei centri storici, l'articolo 19 prevede la concessione di mutui alle persone fisiche che ivi non abbiano altre proprietà immobiliari e che vi acquistino un immobile per destinarlo a casa di abitazione, impegnandosi ad eseguire i lavori di risanamento o ammo-

dernamento, anche avvalendosi delle provvidenze previste dalla legge.

Sono previsti la durata ventennale del mutuo ed il tasso d'interesse del 5 per cento.

Notevole importanza rivestono le norme dell'articolo 20, ove è previsto che chi eserciti attività lavorative nel territorio di applicazione della legge, non abbia altre proprietà immobiliari, non disponga di redditi tassati a titolo di imposta complementare per un imponibile annuo superiore a lire 1.800.000, ed intenda acquistare nei centri storici di cui all'articolo 1-sub-b) un alloggio per sé e la propria famiglia anagrafica, ottenga che l'ELV acquisti l'alloggio ed esegua le opere di risanamento, secondo preventivi e progetti da approvarsi, intestandosene la proprietà. I soggetti interessati avranno diritto di acquistare a riscatto la proprietà rimborsando all'ELV il prezzo di acquisto e tutte le spese sostenute in ratei semestrali posticipati gravati dagli interessi al tasso del 2 per cento entro il termine di trenta anni.

In tal modo si ritiene di aver avviato a soluzione il problema della casa per lavoratori, e di avere trovato uno strumento che dovrebbe consentire di por termine, nel tempo, al continuo trasferimento di cittadini dai centri storici alla terraferma, per la difficoltà di reperire nei centri storici abitazioni adeguate e salubri, a prezzo equo.

La rilevanza di questa norma viene sottolineata dalla correlazione alle altre norme, che prevedono espropri nel corso di formazione dei piani di risanamento e dei comparti, con destinazione degli immobili espropriati a case per lavoratori, in tal modo avviandosi anche alla difficoltà di reperire sul libero mercato case a prezzo accessibile.

Al capo V si è ritenuto necessario regolamentare in modo appropriato la materia della edilizia monumentale, che, per la sua particolare importanza e per l'elevatissimo costo delle opere non solo di risanamento, ma anche di semplice manutenzione, richiede provvidenze speciali.

Con l'articolo 21 viene assegnato all'ELV il compito di redigere un elenco contenente l'indicazione degli edifici pubblici e privati aventi carattere monumentale o comunque particolare pregio artistico o ambientale, situati nei centri storici e nelle isole.

Si prevede che tutti gli immobili inseriti nell'elenco siano soggetti alle norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sostituendosi peraltro l'ELV alle competenze del Ministero della pubblica istruzione e della soprintendenza.

Con l'articolo 22 si prevede che tutti i proprietari di beni considerati monumentali abbiano l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari o opportuni per assicurarne la conservazione, la monumentalità, o i pregi artistici ed ambientali, ed impedirne il deterioramento.

Tale obbligo trova sanzione nella facoltà attribuita all'ELV di ottenere l'esecuzione coattiva delle opere stesse, sostituendosi eventualmente ai privati e recuperando quindi le spese con la procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

È prevista, ai fini dell'esecuzione delle opere, la occupazione d'urgenza dei beni, con decreto prefettizio emesso in virtù dei poteri di cui l'articolo 71 della legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

Sono altresì previste le modalità per la liquidazione delle spese sostenute dall'ente, e la facoltà di concedere dilazioni al pagamento da parte del privato.

Quanti invece chiederanno di eseguire opere di consolidamento, manutenzione o restauro, secondo le finalità della legge e le disposizioni dell'ente, potranno ottenere, con le stesse modalità previste per l'edilizia residenziale, un contributo a fondo perduto, che l'articolo 23 prevede possa essere elevato con delibera del Comitato esecutivo fino al 50 per cento del costo.

Ancora si prevede che il proprietario possa, in luogo del contributo, chiedere un mutuo ipotecario per l'intero costo dei lavori, mutuo ammortizzabile in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni né superiore a venti, ad un tasso di interesse pari al 3,50 per cento.

A garanzia del mutuo l'ente potrà iscrivere ipoteca per l'importo del capitale e degli interessi, oltre che per l'importo di una penale pari al 20 per cento della somma capitale, con facoltà di procedere all'immediato recupero coattivo del credito e della penale qualora si accerti la mancata esecuzione delle opere ammesse al beneficio nel termine di due anni.

Così come già previsto in altre norme di legge, come ad esempio la legge sulle ville venete, qualora il valore del monumento da restaurare non sia sufficiente a garantire i crediti dell'ELV, o quando si tratti di monumento di notevole interesse artistico, il consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuoverne la espropriazione. In tal caso l'acquisizione a favore dell'ente dell'immobile di cui si tratta è riconosciuta di pubblica utilità. L'articolo 24 prevede anche che, per maggior cautela e garanzia, la decisione relativa all'eccezionalità

dell'interesse artistico del monumento, dalla quale deriva la possibilità di dare inizio alla procedura di esproprio, debba essere presa con delibera del Comitato esecutivo dell'ente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Per la procedura di espropriazione e la determinazione degli indennizzi si applica la legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

Poiché molto spesso un'errata destinazione di un bene avente valore monumentale o ambientale ne compromette la conservazione, all'articolo 25 è previsto che i proprietari dei beni compresi nell'elenco di cui all'articolo 21 debbano destinare detti beni ad uso compatibile, secondo le indicazioni dell'ELV, o agli usi previsti dai piani particolareggiati o dai piani di risanamento, approvati rispettivamente dai consigli comunali competenti e dall'ELV.

Ad evitare problemi di incostituzionalità, la sanzione prevista per il mancato rispetto delle previsioni di piano o delle indicazioni dell'ELV consiste nella perdita di tutti i benefici previsti dalla legge, ivi compresa la perdita delle esenzioni fiscali di cui alle disposizioni finali.

Qualora tale sanzione non sia sufficiente, e sia comunque necessario assicurare la conservazione, la monumentalità o i pregi artistici ed ambientali dell'immobile, l'ELV potrà espropriarlo.

Avendosi presenti le caratteristiche della distribuzione della proprietà edilizia in Venezia ed in Chioggia, ed in particolare gli ostacoli che potrebbero frapporsi all'esecuzione delle opere di restauro, per l'insistenza negli immobili di diritti di terzi, sia reali sia di obbligazione, l'articolo 26 prevede, anche a cautela dei terzi, l'assunzione diretta a carico dell'ELV dell'obbligo del pagamento degli indennizzi ai terzi aventi diritto.

Ciò però attribuisce all'ELV l'immediata disponibilità del bene, previa occupazione d'urgenza disposta dal prefetto.

Una volta eseguite le opere di risanamento o mutata la destinazione dell'immobile secondo le disposizioni dell'ente, questo viene restituito al proprietario, il quale dovrà rifondere all'ELV il costo di tutte le opere usufruendo delle agevolazioni previste dalla legge.

Al proprietario farà carico l'onere del rimborso anche degli indennizzi pagati ai terzi da parte dell'ELV.

Anche per favorire l'acquisto di palazzi da parte di istituzioni, pubbliche o private, che intendono risanarli rendendosi così benemeriti della città, l'articolo 27 prevede che

l'ELV possa accettare il trasferimento della nuda proprietà di beni inseriti nell'elenco dei beni monumentali o di pregio artistico ed ambientale, accollandosi l'onere di eseguire entro i due anni successivi alla data del trasferimento della nuda proprietà tutte le opere che saranno indicate nel contratto di trasferimento riservandosi al cedente vita natural durante, ove si tratti di persone fisiche, ed in ogni altro caso per durata non superiore a venti anni, l'usufrutto dell'immobile restaurato.

* * *

Il capo VII contiene le norme per la pianificazione di lavori di risanamento conservativo.

All'articolo 28 si stabilisce che l'ELV proceda alla redazione di piani di risanamento, considerati quali strumento di attuazione dei piani particolareggiati già approvati, nell'ambito di questi ultimi.

Ciò costituisce un'indicazione del preminente interesse e della maggiore rilevanza riconosciuta ai fini propri dell'ente locale.

La norma infatti impone praticamente all'ELV di redigere innanzi tutto i piani di risanamento per le zone già oggetto di pianificazione particolareggiata.

Una volta approvati i piani di risanamento per tutte le zone comprese nei piani particolareggiati, l'ente, ponendo in essere per il comune competente un incentivo alla adozione degli altri piani, potrà invitare detto comune a farlo per le zone relativamente alle quali il programma dell'ELV preveda l'adozione degli altri piani di risanamento.

Dopo l'invito da parte dell'ELV, il comune potrà scegliere se adottare il piano particolareggiato o meno; nel secondo caso l'ELV potrà redigere il piano di risanamento previsto dal proprio programma, piano cui successivamente il piano particolareggiato dovrà uniformarsi.

All'articolo 29 è prevista la sottoposizione ai consigli comunali dei comuni interessati dei piani di risanamento conservativo adottati dall'ELV. I consigli comunali potranno apportarvi modifiche motivate.

Ai fini di una maggiore partecipazione della cittadinanza, sui piani di risanamento dovranno esprimere parere non vincolante, dove esistano, anche i consigli di quartiere riuniti in seduta pubblica; riconoscendosi il diritto di intervenire nella discussione a tutti gli abitanti del quartiere ai quali l'argomen-

to della seduta dovrà essere reso noto a cura del comune nella forma appropriata.

Ove sorgano conflitti fra l'ELV ed i consigli comunali interessati, anche nelle ipotesi di mancata approvazione dei piani di risanamento da parte di questi ultimi entro il termine di giorni novanta dalla trasmissione, la definitiva adozione dei piani, e quindi la decisione di ogni controversia, viene demandata al Ministro dei lavori pubblici.

Accedendosi alla teoria secondo la quale un centro storico non costituisce un assieme di singoli monumenti, ma costituisce esso stesso un unico monumento, si è ritenuto, ai fini della conservazione delle porzioni di centro storico di volta in volta risanate, di sottoporre tutti i beni immobili compresi in ciascun piano di risanamento all'applicazione delle norme di cui la legge 1° giugno 1939, n. 1089, in quanto compatibili, sostituendosi l'ELV alle competenze del Ministero della pubblica istruzione e della soprintendenza ai monumenti.

Poiché detta legge prevede anche la facoltà da parte della pubblica amministrazione di sostituirsi all'acquisto dei beni, in caso di alienazione degli stessi da parte del privato proprietario, l'applicazione di tali norme a far data dall'adozione del piano di risanamento a tutti gli immobili nello stesso compresi sembra costituire efficace strumento per impedire manovre speculative, in vista dell'erogazione dei maggiori benefici da parte dell'ente pubblico.

L'articolo 31 prevede, per lo snellimento dell'attività dell'ELV, e per ovviare al pericolo di una sua burocratizzazione, l'istituzione nell'ambito dei suoi uffici tecnici di un'apposita commissione di esperti con la partecipazione di liberi professionisti per lo studio tecnico dei piani di risanamento conservativo e relativi comparti di attuazione.

Al fine di consentire all'ELV di fare ricorso per la progettazione dei piani di risanamento e dei relativi piani di comparto, nonché per la realizzazione delle opere contemplate nei piani medesimi, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, si prevede che le tariffe nazionali per ingegneri, architetti e geometri vengano ridotte del 50 per cento a favore dell'ELV, ritenendosi che detta riduzione non sia incompatibile con la dignità della professione e gli interessi dei professionisti, anche sotto il profilo del particolare interesse ed in ogni caso dell'importanza delle opere commissionate.

L'articolo 32 detta norme circa il contenuto dei piani di risanamento.

L'esecuzione dei piani di risanamento è affidata ai piani di comparto, previsti dal capo VIII.

Ogni piano di comparto, secondo la previsione dell'articolo 33, deve comprendere un complesso edilizio a sé stante definito sia planimetricamente che volumetricamente nei singoli elementi urbanistici ed edilizi, e vale come unità di progettazione esecutiva e di intervento in relazione alle finalità della legge.

All'articolo 34 sono previste le norme per l'adozione del piano di comparto da parte del Comitato esecutivo dell'ELV. È stabilita una speciale procedura, con facoltà di opposizione da parte dei privati interessati.

All'approvazione del piano di comparto è attribuita efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza delle opere e lavori nello stesso previsti agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno n. 1865 e successive modificazioni.

Per l'esecuzione del piano l'articolo 35 prevede che l'ELV inviti i proprietari degli immobili compresi nel piano a dichiarare nel termine di novanta giorni se intendano procedere singolarmente, ove proprietari di tutti i beni immobili interessati dalla sistemazione edilizia, o riuniti in consorzio, all'esecuzione dei relativi lavori contemplati nel comparto.

Ovviamente per la costituzione del consorzio deve concorrere la totalità dei proprietari dei beni immobili interessati dai lavori.

Agli immobili che debbano essere espropriati per la realizzazione di opere o di impianti di pubblico interesse non si applicano le norme relative alla formazione dei consorzi di proprietari, o all'esecuzione da parte del privato delle opere previste dal piano di comparto.

L'articolo 35 prevede anche che ai proprietari riuniti in consorzio o al proprietario singolo, i quali comunque dichiarino di voler eseguire direttamente i lavori prescritti dal piano di comparto, il Comitato esecutivo disponga l'assegnazione dei benefici previsti dal capo V e dal capo VI, rispettivamente per l'edilizia residenziale in genere e l'edilizia monumentale.

Appare opportuno sottolineare come tali benefici possano essere estesi a tutti i proprietari di edifici compresi nel comparto, senza le limitazioni previste all'articolo 15.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo si prevede che l'ELV conceda a chi ne faccia richiesta mutui ventennali al tasso del 5 per cento.

All'articolo 36 si prevede che l'ELV esegua le opere sostituendosi al proprietario o al consorzio dei proprietari che a ciò non provvedano nei termini stabiliti, con facoltà di recuperare le spese con le modalità di cui l'articolo 22 della legge, e comminando ai proprietari inadempienti la perdita dei benefici già concessi.

Nell'ipotesi invece di mancata adesione da parte dei proprietari di edifici all'invito di eseguire le opere previste dai piani di comparto, l'ELV procederà alle espropriazioni necessarie per conseguire l'intera proprietà del comparto, ai sensi dell'articolo 37.

Qualora decida di non procedere direttamente all'esecuzione delle opere l'ELV indirà una gara aperta a tutti, per l'assegnazione dei beni compresi nel comparto, con obbligo di provvedere all'esecuzione delle opere, sulla base di un prezzo corrispondente all'indennità di espropriazione di cui il relativo decreto, aumentata dalle spese sostenute dall'ELV e di una somma corrispondente all'aumento di valore derivante dalla costituzione del comparto. Detta somma sarà determinata caso per caso dall'ELV.

All'aggiudicatario dei beni saranno attribuiti tutti i benefici di legge.

La notevole presenza in Venezia di locazioni in regime di proroga legale rende necessaria una particolare normativa, per non rendere inoperanti le disposizioni di legge relative agli incentivi al risanamento.

Per questo motivo all'articolo 38 si prevede che i conduttori di appartamenti ad uso di abitazione che usufruiscano della proroga di legge, purché non godano di redditi tassati ai fini dell'imposta complementare per imponibile superiore a lire 1.400.000 abbiano diritto ad un indennizzo mensile durante la esecuzione dei lavori e a rioccupare al termine degli stessi l'appartamento con fitto lievemente maggiorato, a meno che l'ELV non destini loro altro alloggio idoneo.

Analoghi benefici sono previsti per artigiani e commercianti che godano degli stessi redditi.

Ai proprietari di edifici nei quali si trovino conduttori di appartamenti, laboratori o negozi cui si applichino le norme che precedono, viene concesso per il risarcimento un mutuo ventennale al tasso dell'1,50 per cento per le somme non coperte dal contributo a fondo perduto purché anche essi non siano tassati ai fini dell'imposta complementare per reddito superiore a lire 1.400.000 e non abbiano acquistato l'immobile dopo il 4 novembre 1966. Detta ultima condizione è posta perché

si vogliono agevolare i proprietari che hanno realmente sopportato gli oneri del regime vincolistico e non quanti abbiano recentemente acquistato gli immobili sperando nello sblocco o nelle provvidenze di legge.

Con l'articolo 39 si prevede che le espropriazioni in esecuzione dei piani di risanamento conservativo e dei comparti si svolgano secondo le norme della legge sull'espropriazione per pubblica utilità, salva la adozione con delibera del Comitato esecutivo della procedura abbreviata prevista dall'articolo 11 della legge 31 marzo 1956, n. 284, attribuendosi peraltro all'ELV i poteri e le facoltà ivi previste a favore del comune.

Con l'articolo 40 si prevede che l'ELV possa ottenere dal prefetto un provvedimento per l'occupazione d'urgenza dei beni oggetto di piano di comparto, quando i proprietari interessati non abbiano aderito all'invito dell'ELV e la natura dell'intervento non renda necessaria la procedura di esproprio.

In tale ipotesi si applicheranno le norme di cui l'articolo 23, per il recupero a carico dei privati proprietari delle spese di risanamento eseguite dall'ELV, in conformità al piano di comparto.

Qualora solo una parte dei proprietari interessati aderisca all'invito dell'ELV, quest'ultimo procederà all'espropriazione degli immobili dei proprietari non aderenti, partecipando direttamente alla formazione del consorzio ed all'esecuzione delle opere.

Una volta ultimate le opere di risanamento l'ELV potrà vendere le proprietà espropriate al pubblico incanto, aperto a tutti, o destinarle ad alloggi per lavoratori o amministrarle in proprio.

Oltre alla norma generale che prevede l'acquisto da parte dell'ELV di immobili o mobili senza l'autorizzazione di cui l'articolo 17, all'articolo 41 è prevista la facoltà per l'ELV di procedere all'acquisto di beni immobili nell'ambito dei piani di risanamento, per destinarli ad alloggi per lavoratori o per amministrarli in proprio.

È espressamente stabilito che debba essere stanziata nei piani finanziari dell'ELV una quota non inferiore al 10 per cento delle erogazioni complessive annuali per la acquisizione di alloggi per lavoratori che dovranno venire assegnati a chi eserciti attività lavorative nel territorio oggetto della presente legge, non abbia altre proprietà immobiliari, non disponga di redditi tassati a titolo di imposta complementare per un imponibile annuo superiore a lire 1.400.000 ed intenda acquistare nei centri storici di cui la presente legge un

alloggio per sé e la propria famiglia anagrafica.

I criteri da seguire per l'assegnazione degli alloggi vengono rimandati al regolamento di esecuzione della legge, nel quale si potrà opportunamente prevedere anche la formazione di cooperative, analogamente a quanto disposto nelle leggi per le case ai lavoratori.

* * *

Il capo IX è dedicato alla tutela e valorizzazione della laguna.

A tal fine si prevede, all'articolo 42, che l'ELV possa adottare uno o più piani di valorizzazione, ivi compresa l'eventuale creazione di un parco naturale nella laguna nord. Detti piani di valorizzazione avranno la stessa natura ed efficacia dei piani di risanamento.

I piani di valorizzazione, adottati con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ELV, devono essere approvati, analogamente a quanto previsto per i piani di risanamento, dai consigli comunali interessati. Anche la procedura per la pubblicazione è la stessa.

Qualora i piani di valorizzazione — anche perché possono comprendere i territori di più comuni — non siano conformi a piani regolatori generali o a piani particolareggiati già adottati dai vari comuni interessati, o comunque non vengano approvati da uno o più consigli comunali entro il termine di giorni novanta dall'adozione da parte del consiglio di amministrazione dell'ELV, la definitiva adozione dei piani viene rimessa al Ministro dei lavori pubblici, al quale ogni comune interessato dovrà far pervenire entro trenta giorni le proprie osservazioni in merito.

Anche per quanto concerne i piani di valorizzazione della laguna è prevista dall'articolo 43 la formazione di comparti. Si stabilisce tuttavia che l'indennità di espropriazione delle aree venga determinata ai sensi della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

All'articolo 44 è stabilito che tutte le valli da caccia e da pesca comprese nei piani di valorizzazione lagunare debbano essere espropriate ed entrare a far parte del patrimonio inalienabile dell'ELV per essere destinati agli usi di utilità pubblica previsti.

Si ritiene che la tutela della laguna non possa essere assicurata se non impedendo lo inquinamento delle acque.

Pertanto all'articolo 45 si ribadisce il principio fondamentale, già presente in diverse disposizioni della nostra legislazione, secondo cui è vietato ogni scarico di materiale inqui-

nante senza una preventiva autorizzazione amministrativa. Questa norma è innovativa nel senso che costituisce alle diverse autorizzazioni previste dalla legislazione attuale una unica autorizzazione, affidata all'ELV.

Poiché una tutela è possibile solo se si stabilisce quale grado di purezza le acque debbano conservare, e poiché, d'altro canto, non esistono, allo stato, studi da poter immediatamente recepire, stabilendo legislativamente le caratteristiche delle acque il cui scarico potrà essere autorizzato, si demanda il compito di stabilire dette caratteristiche all'ELV, il quale ovviamente potrà servirsi di collaboratori o di uffici di igiene esterni.

La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata dal progetto dell'eventuale impianto di depurazione che il richiedente ritiene di adottare. L'autorizzazione comporta l'approvazione del progetto, il che non esclude che le imprese rimangano responsabili per il funzionamento degli impianti approvati.

Si stabilisce pure che l'autorità e la competenza dell'ELV non vengono meno ove si tratti di autorizzare scarichi connessi ad opere pubbliche.

Sono fatte salve le competenze del presidente della giunta provinciale previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 e quelle del magistrato alle acque previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 566.

Poiché una progressiva eliminazione degli inquinamenti non sarebbe possibile, se non estendendo l'efficacia della presente legge anche agli scarichi già autorizzati, l'articolo 46 prevede l'obbligo di denuncia, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, di tutti gli scarichi già esistenti.

Entro il termine di sei mesi a decorrere dalla denuncia, l'ELV potrà concedere o meno l'autorizzazione, assegnando nella seconda ipotesi un termine per la cessazione degli scarichi proibiti.

Il diniego di autorizzazione non costituirà in alcun caso titolo per ottenere un indennizzo, nel presupposto che dovessero sempre, e fin dall'inizio, ritenersi vietati scarichi inquinanti.

È previsto altresì che l'autorizzazione successiva sia condizionata all'adozione di un impianto di depurazione, del quale l'ELV indicherà le caratteristiche.

Non sono previsti dalla legge contributi per la creazione di impianti di depurazione, sempre nel presupposto che gli incarichi di materie inquinanti dovessero ritenersi vietati, cosicché non può essere premiato con contri-

buto chi abbia recato danni alla collettività. Tuttavia per le spese relative alle necessarie modificazioni degli impianti di scarichi autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, le imprese avranno titolo preferenziale alla concessione degli speciali finanziamenti previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

Non poteva nella legge essere trascurata una notevole fonte di inquinamento, e precisamente le fognature dei centri storici insistenti nel bacino lagunare.

L'articolo 47 fa pertanto obbligo ai comuni di Venezia e di Chioggia di dotare le fognature di impianti di depurazione, le cui caratteristiche saranno previste dall'ELV.

Alla spesa per la creazione di detti impianti lo Stato concorrerà con un contributo che sarà stabilito con separato provvedimento legislativo.

Tutte le persone e gli enti pubblici o privati che usufruiranno degli impianti di depurazione saranno tenuti a corrispondere ai comuni di Venezia e Chioggia un contributo di miglioria.

All'articolo 48 si prevede che le imprese e gli enti pubblici che scarichino o prevedano di scaricare rifiuti nelle acque indicate all'articolo 45, possono costituirsi in consorzi per costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione. È stabilito inoltre che, per motivi tecnici, economici e di interesse pubblico, possono essere istituiti, con deliberazione dell'ELV, su iniziativa di imprese o enti interessati, o anche di ufficio, consorzi obbligatori tra le imprese o gli enti che non provvedano direttamente alla depurazione delle acque di scarico. Detti consorzi avranno personalità giuridica di diritto pubblico e saranno riconosciuti con decreti del Prefetto su proposta del presidente dell'ELV.

Eventuali consorzi interprovinciali, resi necessari dallo speciale assetto delle pubbliche amministrazioni nel bacino lagunare, saranno invece riconosciuti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità, sentito l'ELV.

Il finanziamento di detti consorzi obbligatori è assicurato, secondo l'articolo 49, con i contributi delle imprese e degli enti consorziali che concorrono all'inquinamento, tenuto conto della misura nella quale vi concorrono.

L'articolo 50 contiene norme sulla vigilanza ed il controllo degli atti dei consorzi.

Con l'articolo 51 è affidata alle imprese o enti che effettuano gli scarichi oppure ai consorzi volontari o obbligatori previsti dagli altri articoli la scelta degli impianti e dei trat-

tamenti per la depurazione delle acque da scaricare.

L'autorizzazione dell'ELV non esonera tuttavia chi operi lo scarico dalla responsabilità per eventuali danni causati dallo scarico stesso.

Le spese di costruzione e gestione degli impianti sono ad esclusivo carico delle imprese, degli enti e dei consorzi autorizzati allo scarico.

All'articolo 52 sono previste severe sanzioni per chi apra o mantenga uno scarico di sostanze inquinanti o di acque di rifiuto senza la prescritta autorizzazione o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione. Le pene sono aggravate se lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione anche temporanea delle acque di recapito.

È attribuita all'ELV la potestà di ordinare per motivi di igiene e sicurezza pubblica la cessazione dell'attività che è causa dell'inquinamento. È inoltre prevista una generale sanzione per chiunque, anche fuori delle ipotesi sopra esposte, operi nel corpo idrico o nel suolo o nel sottosuolo scarichi di materiali liquidi o solidi in quantità e di qualità tale da alterare le caratteristiche delle acque tutelate dalla legge.

Al prefetto, su richiesta del presidente dell'ELV, è attribuita la potestà di ordinare, anche in via cautelare, per motivi di igiene e sicurezza pubblica, la cessazione dell'attività che determina gli scarichi non autorizzati o che comunque è causa di inquinamento.

La sorveglianza e l'accertamento delle infrazioni alle norme in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti sono affidate agli organi di polizia ed agli ufficiali ed agenti specializzati dipendenti dalle amministrazioni competenti in materia.

* * *

Nel capo X sono previste le esenzioni e facilitazioni tributarie.

Si è ritenuto importante differenziare, sotto questo profilo, l'edilizia monumentale dalla edilizia residenziale. Ciò in considerazione dei maggiori oneri che derivano ai proprietari dalla manutenzione e conservazione di beni di particolare pregio artistico, storico, ambientale.

Detti beni, quindi, purché compresi nell'elenco che dovrà essere redatto dall'ELV, sono esenti dall'imposta sul reddito dei fab-

bricati, dall'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché eventualmente sul reddito dei terreni, e dalle relative sovrainposte.

Analogamente a quanto previsto per le ville venete, ai trasferimenti degli immobili compresi nell'elenco di cui sopra si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie. Anche i trasferimenti derivanti da liberalità o da successione sono assoggettati solo alle imposte fisse.

Tutti i benefici sono peraltro subordinati al rilascio di una dichiarazione dell'ELV che attesti come l'immobile sia utilizzato in conformità alle sue direttive.

È previsto inoltre che tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o di restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore dell'ELV e relative annotazioni e cancellazioni, ed ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, siano soggetti ad imposta fissa.

Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico dell'ELV, ovvero quando gli atti siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge.

All'edilizia residenziale si applica invece l'articolo 54, in virtù del quale l'esenzione dalle imposte sul reddito dei fabbricati e relative sovrainposte è subordinata al rilascio di una dichiarazione dall'ELV che attesti che l'immobile è stato risanato in conformità alla presente legge.

L'esenzione viene concessa peraltro solo qualora l'importo della spesa sia almeno pari al 50 per cento del valore dell'immobile risanato, determinato sulla base degli accertamenti eseguiti dall'ELV in sede di collaudo.

L'esenzione dall'imposta sul reddito dei fabbricati avrà la durata di venticinque anni.

È previsto che siano soggetti soltanto alla imposta fissa tutti i trasferimenti di immobili, le costituzioni di mutuo, le dilazioni, gli appalti e iscrizioni ipotecarie a favore dell'ELV e relative annotazioni e cancellazioni e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dai capi IV, VII e VIII della legge.

Per i beni immobili non compresi nello elenco di cui all'articolo 21, e tuttavia siti nei centri storici, è prevista la esenzione dalle imposte di successione ove sia garantita la esecuzione dei lavori di risanamento secondo le modalità della presente legge.

È prevista l'esenzione dalle imposte di consumo dei materiali da costruzione impiegati nelle opere autorizzate o eseguite in virtù della presente legge.

* * *

Le disposizioni finali sono contenute nel capo XI.

La determinazione dell'organico del personale dell'ELV è rinviata al regolamento di esecuzione.

Si stabilisce che, ove si tratti di personale dipendente dello Stato, esso venga collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

All'articolo 57 vengono stabilite le misure dei contributi dello Stato e degli altri enti pubblici.

Naturalmente di gran lunga il più importante è il contributo a carico dello Stato, che viene fissato in lire 100 miliardi, da erogarsi in dieci rate annue da lire 10 miliardi cadauna a decorrere dall'anno in cui entra in vigore la presente legge.

Prima dello scadere del decennio il Governo, secondo motivata richiesta dell'ELV, può richiedere al Parlamento eventuale altro contributo per il decennio successivo.

Analogamente il contributo fissato potrà essere aumentato anche nel corso del primo decennio con apposito provvedimento legislativo.

I contributi del comune di Venezia, del comune di Chioggia e della provincia di Venezia, saranno invece deliberati dai consigli comunali e provinciali e non potranno essere inferiori rispettivamente a lire 50 milioni, a lire 5 milioni, a lire 30 milioni per ogni anno e per la durata di dieci anni.

Il comune di Venezia potrà avvalersi, fino all'importo di lire 10 miliardi, delle facoltà di cui alla legge 5 luglio 1966, n. 526.

I contributi dei «contributori benemeriti», infine, potranno essere inferiori a lire 50 milioni all'anno.

Per tutti gli atti e le controversie l'ELV viene equiparato dall'articolo 58 alle amministrazioni dello Stato, e gli viene attribuita la facoltà di avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, della Avvocatura dello Stato.

In relazione alla gravità dell'inquinamento atmosferico che permarrebbe, anche dopo l'applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento, a causa delle

particolari condizioni climatiche ed ambientali della laguna, all'articolo 60 è prevista la concessione del contributo del 30 per cento a fondo perduto per le spese di modificazione degli impianti e l'adozione di riscaldamento a gas, auspicandosi una prossima metanizzazione delle reti di distribuzione. A tal fine, ed avendo riguardo alla pratica impossibilità di dare esecuzione alle norme della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1288, nei centri storici lagunari, è concessa una proroga di due anni per l'esecuzione delle modifiche da tali norme imposte.

Per il servizio di tesoreria dell'ELV, all'articolo 60 si prevede che esso possa essere affidato ad uno o più fra gli Istituti bancari che si impegnino a corrispondere all'ELV un contributo annuale, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Poiché si prevede che, stante la complessità delle operazioni affidate all'Ente, e le ingenti spese per la realizzazione dei piani di risanamento e dei piani di valorizzazione con particolare riferimento agli espropri, il fabbisogno finanziario dell'ELV possa variare nel corso degli anni, ed eccedere in certi anni la misura dei contributi annui, è attribuita facoltà all'ELV di scontare anticipatamente presso uno o più Istituti, fra quelli sopra indicati, i finanziamenti annuali dello Stato, limitatamente alle due annualità successive.

È pure stabilito che i mutui fondiari a lungo termine previsti dalla legge possono essere stipulati con gli istituti interessati, che si impegnano a corrispondere all'ELV un contributo annuale in misura non inferiore a quella determinata dal Consiglio di amministrazione.

L'ELV interverrà presso gli istituti mutuanti per integrare gli interessi dei mutui accordati a tasso agevolato.

È altresì previsto che il pagamento delle somme mutate avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti, comprensivo anche dell'eventuale scarto cartelle che dovrà essere diluito nelle semestralità.

Nell'interesse della conservazione della edilizia monumentale, l'articolo 61 impone a tutti i proprietari di immobili inseriti nello elenco previsto dall'articolo 21 di assicurarli contro i rischi dell'incendio, del fulmine, dello scoppio degli impianti di riscaldamento, cucine, caldaie e simili, secondo massimali stabiliti dall'ELV.

Le polizze dovranno essere stipulate con compagnie di importanza nazionale di gradimento dell'ELV.

L'ELV avrà facoltà di stipulare convenzioni speciali, con previsione di premi ridotti, con quelle compagnie di assicurazione che versino un contributo annuale all'Ente, analogamente a quanto previsto per istituti bancari.

Quale sanzione per l'inosservanza delle norme relative all'obbligatorietà dell'assicurazione, si prevede che nessun beneficio di legge possa essere concesso ove il proprietario interessato non dia la prova dell'avvenuta stipulazione della polizza assicurativa.

È altresì prevista una garanzia da parte dell'ELV a favore dell'istituto assicurante, in caso di mancato pagamento dei premi, premi che saranno quindi recuperati dall'ELV a carico dei proprietari inadempienti.

Nelle ipotesi in cui il proprietario persista nelle inadempienze, decadrà da tutti i benefici di legge già accordati.

Dette norme si applicano anche agli edifici non aventi carattere monumentale, e quindi non compresi nell'elenco di cui all'articolo 21, purché godano degli altri benefici previsti dalla presente legge.

A sensi dell'articolo 62 l'ELV risponde per le obbligazioni comunque contratte verso i terzi con tutto il suo patrimonio, fatta eccezione per i beni che ne costituiscono il patrimonio inalienabile.

Rilevanza notevole assumono le disposizioni contenute nell'articolo 63. secondo le

quali tutte le opere comunque interessanti gli immobili siti nei centri storici indicati nello articolo 1-sub b) debbono essere autorizzate dal Comitato esecutivo dell'ELV, con provvedimento che sostituisce ad ogni effetto la licenza edilizia, il nulla osta della soprintendenza ai monumenti ed il parere del magistrato alle acque.

Per rendere operante la salvaguardia generale prevista dall'articolo 13, è stabilito che con l'entrata in vigore della legge cessi la validità delle licenze precedentemente concesse per gli immobili predetti, qualora i lavori non siano ancora iniziati.

Si prevedono severe pene per chi contravenga a dette norme, ed inoltre è prevista una sanzione pecuniaria, pari al doppio del valore delle opere abusivamente eseguite, a favore dell'ELV.

Il completamento delle norme relative al funzionamento dell'ELV è demandato al regolamento di esecuzione, che dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ELV, unitamente allo statuto ed al regolamento organico del personale, che dovranno essere quindi resi esecutivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si prevede che ogni successiva modifica dello statuto, del regolamento esecutivo e del regolamento organico debba essere approvata dal Consiglio di amministrazione dell'ELV a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti con voto deliberativo, e quindi resa esecutiva con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

INDICE

	PAG.		PAG.
CAPO I			
COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ENTE LAGUNA VENETA			
ART. 1. - (Costituzione e scopi)	15	ART. 17. - (Lavori e collaudo)	25
CAPO II			
DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO			
ART. 2. - (Entrate)	15	ART. 18. - (Mutuo agevolato per lavori di risanamento o ammodernamento)	25
ART. 3. - (Patrimonio)	16	ART. 19. - (Mutuo per l'acquisto di immo- bili)	26
ART. 4. - (Patrimonio inalienabile)	16	ART. 20. - (Case per lavoratori)	26
CAPO III			
ORGANI			
ART. 5. - (Organi)	17	CAPO VI	
ART. 6. - (Presidente)	17	DELLA EDILIZIA MONUMENTALE	
ART. 7. - (Funzioni del presidente e del vice presidente)	18	ART. 21. - (Elenco dei beni monumentali)	27
ART. 8. - (Consiglio di amministrazione)	18	ART. 22. - (Obbligo di restauro)	28
ART. 9. - (Riunioni del consiglio di ammi- nistrazione)	19	ART. 23. - (Contributo e mutuo)	29
ART. 10. - (Comitato esecutivo)	19	ART. 24. - (Espropriazioni)	29
ART. 11. - (Piano finanziario e conto con- suntivo)	20	ART. 25. - (Destinazione d'uso)	30
ART. 12. - (Collegio dei revisori)	21	ART. 26. - (Terzi aventi diritto)	30
CAPO IV			
DELLA TUTELA			
ART. 13. - (Piano regolatore generale i ter- comunale. Norme temporanee di salvaguardia)	22	ART. 27. - (Usufrutto degli immobili)	31
ART. 14. - (Efficacia delle norme di salva- guardia)	23	CAPO VII	
CAPO V			
DELLA EDILIZIA RESIDENZIALE			
ART. 15. - (Incentivi al risanamento e am- modernamento)	23	DEL RISANAMENTO DEI CENTRI STORICI	
ART. 16. - (Domanda - Ammissione al con- tributo - Ricorso)	24	ART. 28. - (Piani di risanamento)	31
		ART. 29. - (Procedura di approvazione)	32
		ART. 30. - (Vincolo)	33
		ART. 31. - (Commissione ai piani)	33
		ART. 32. - (Contenuto del piano)	34
		CAPO VIII	
		DEI COMPARTI EDILIZI DI RISANAMENTO	
		ART. 33. - (Contenuto dei comparti)	36
		ART. 34. - (Adozione del piano)	37
		ART. 35. - (Esecuzione del piano)	37
		ART. 36. - (Esecuzione d'ufficio dei lavori)	38
		ART. 37. - (Espropriazione e assegnazione del comparto)	39
		ART. 38. - (Immobili locali in regime vin- colistico)	40
		ART. 39. - (Espropriazione in esecuzione dei piani)	41
		ART. 40. - (Occupazioni d'urgenza)	41
		ART. 41. - (Alloggi per lavoratori)	41

	PAG.		PAG.
CAPO IX			
DELLA TUTELA			
E VALORIZZAZIONE DELLA LAGUNA			
ART. 42. — (Piani di valorizzazione) . . .	42	ART. 54. — (Esenzioni e facilitazioni tribu-	
ART. 43. — (Espropriazioni nell'ambito dei		tarie per l'edilizia residen-	
piani di valorizzazione) . . .	42	ziale)	47
ART. 44. — (Valli da caccia e pesca) . . .	43	ART. 55. — (Materiali da costruzione) . . .	48
ART. 45. — (Scarichi autorizzati in Laguna)	43		
ART. 46. — (Denunce degli scarichi) . . .	44	CAPO XI	
ART. 47. — (Fognature nei centri storici) .	44	DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 48. — (ConSORZI di depurazione) . . .	44	ART. 56. — (Personale)	48
ART. 49. — (Finanziamento dei consorzi) . .	45	ART. 57. — (Finanziamenti)	49
ART. 50. — (Controllo dei consorzi) . . .	45	ART. 58. — (Controversie)	49
ART. 51. — (Impianti di depurazione) . . .	45	ART. 59. — (Impianti di riscaldamento) . .	50
ART. 52. — (Sanzioni)	46	ART. 60. — (Servizio di tesoreria - Sconto	
		dei contributi - Mutui fon-	
		diari)	50
		ART. 61. — (Assicurazione degli immobili) .	51
		ART. 62. — (Responsabilità per le obbliga-	
		zioni dell'ELV)	52
		ART. 63. — (Autorizzazione all'esecuzione dei	
		lavori nei centri storici e nelle	
		isole)	52
		ART. 64. — (Regolamento di esecuzione) . .	52
		ART. 65. — (Abrogazione delle leggi incom-	
		patibili)	53
		ART. 66. — (Copertura finanziaria)	53
CAPO X			
DELLE ESENZIONI			
E FACILITAZIONI TRIBUTARIE			
ART. 53. — (Esenzioni e facilitazioni tribu-			
tarie per l'edilizia monumen-			
tale)	47		

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ENTE LAGUNA VENETA

ART. 1.

(Costituzione e scopi).

È costituito, l'« Ente laguna veneta » (ELV), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Venezia.

L'ELV ha per scopo:

a) la tutela e la valorizzazione economica, sociale e civile, nel rispetto dei valori storici, artistici ed ecologici, e nel quadro della politica di programmazione, del territorio in cui si inserisce la laguna di Venezia, secondo la delimitazione di cui all'allegato;

b) il risanamento conservativo dei centri storici compresi nella Laguna veneta e precisamente di Venezia insulare, Murano, Burano, Malamocco, di tutta l'isola di San Pietro in Volta e Pellestrina, di Chioggia e Sottomarina secondo la delimitazione di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1959 ed inoltre il risanamento conservativo di singoli edifici o gruppi di edifici di ogni altra isola della Laguna inseriti nell'elenco di cui al successivo articolo 21;

c) il coordinamento nonché la promozione degli interventi pubblici e privati nel territorio di competenza.

CAPO II

DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

ART. 2.

(Entrate).

Le entrate dell'ELV sono costituite:

a) da contributi dello Stato;

b) da contributi del comune di Venezia, del comune di Chioggia e dell'amministrazione provinciale di Venezia;

c) da contributi di fondazioni, di associazioni, di enti italiani, stranieri o internazionali, aventi in prevalenza finalità culturali, educative o benefiche, i quali, previa ammis-

sione deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ELV, assumano l'impegno di versare un contributo annuo, per un periodo non inferiore a quattro anni, assumendo la qualifica di « contributori benemeriti »;

dell'ELV;

d) dagli eventuali redditi patrimoniali dell'ELV;

e) dai fondi stanziati dalle leggi per contributi al costo di restauro e riattamento degli edifici;

f) da ogni altra eventuale entrata della quale l'ELV abbia curato la raccolta, o attribuitagli dalla presente legge o da altra legge, oppure derivante da contributi volontari di privati o di enti di qualsiasi natura.

ART. 3.

(Patrimonio).

Fanno parte del patrimonio dell'ELV i beni mobili ed immobili ad esso attribuiti o che l'ente verrà ad acquistare ai sensi della presente legge, e quelli che acquisterà nello svolgimento della sua attività, o che eventualmente intervengano per donazione o per successione a causa di morte, senza necessità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del codice civile.

ART. 4.

(Patrimonio inalienabile).

I seguenti beni cessano di far parte del demanio dello Stato ed entrano a far parte del patrimonio inalienabile dell'ELV:

a) le isole o le porzioni di isole comprese nella laguna che siano di proprietà demaniale;

b) il complesso dell'Arsenale di Venezia;

c) il fabbricato già destinato a sede del Distretto militare ai Gesuiti in Venezia;

d) l'attuale sede del carcere per i minorenni sulle Zattere;

e) la chiesa ed il convento di Santo Spirito sulle Zattere;

f) il complesso immobiliare di Forte Marghera con tutti i terreni demaniali adiacenti;

g) il padiglione detto « del Giardino » in comune di Venezia, iscritto in catasto al foglio 15, mapp. 3385;

h) tutte le zone demaniali site nella penisola del Cavallino tra la Piave Vecchia e la laguna fatta eccezione per le spiagge;

i) le zone demaniali site nel Lido di Venezia a sud della strada dei Bagni di Alberoni.

Le concessioni in uso degli stessi beni potranno essere revocate con provvedimento del presidente dell'ELV, su conforme motivata richiesta del consiglio di amministrazione. In tal caso competeranno ai concessionari soltanto gli indennizzi che ad essi sarebbero spettati se la revoca fosse stata disposta dall'autorità che aveva concordato la concessione in uso.

Sintanto che le concessioni in uso non vengano revocate, l'ELV potrà riscuotere i canoni eventualmente ancora dovuti dai concessionari.

Sentito il Consiglio dei ministri, con decreto di Presidente del Consiglio, potranno essere attribuiti al patrimonio inalienabile dell'ELV altri beni demaniali oltre a quelli sopra indicati ed aboliti vincoli e servitù demaniali comunque gravanti sui beni situati nel territorio di cui all'articolo 1 *sub a*).

CAPO III

ORGANI

ART. 5.

(*Organi*).

Sono organi dell'ELV:

- a) il presidente;
- b) il vice presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il comitato esecutivo;
- e) il collegio dei revisori.

ART. 6.

(*Presidente*).

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri.

Il presidente dura in carica otto anni e può essere confermato.

L'incarico di presidente dell'ELV è incompatibile con il mandato parlamentare, con l'incarico di sindaco e di presidente delle amministrazioni provinciali, di presidente e di vice presidente di enti pubblici di ogni tipo, e con l'appartenenza al consiglio comunale di comuni compresi nel comprensorio nel quale rientra l'attività dell'ELV, o al consiglio provinciale di Venezia. Ove venga nominato presidente un dipendente dello Stato o di altra

amministrazione pubblica, questi sarà collocato fuori ruolo, con salvezza dei suoi diritti.

Vicepresidente dell'ELV è il presidente del Magistrato delle acque.

ART. 7.

*(Funzioni del presidente
e del vice presidente).*

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Competono al presidente tutti i poteri non riservati al consiglio di amministrazione o al Comitato esecutivo della presente legge o dal regolamento di esecuzione.

Il presidente presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed ha facoltà di conferire procura a terzi per affari determinati se autorizzato dai predetti organi.

Il compenso del presidente viene stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'espletamento della sua attività e lo sostituisce in caso di impedimento.

In caso di morte o di dimissioni del presidente, il nuovo designato rimane in carica sino alla scadenza del mandato.

ART. 8.

(Consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione si compone di n. 35 membri con voto deliberativo, tre dei quali entrano a far parte del Consiglio di diritto e gli altri sono nominati per la metà dal Consiglio dei ministri e per l'altra metà dagli enti locali maggiormente interessati all'attività dell'ELV.

Sono membri di diritto il presidente dell'ELV, il presidente del Magistrato alle acque, con funzioni di vice presidente, e il soprintendente ai monumenti di Venezia.

I membri elettivi debbono essere scelti tra persone particolarmente esperte nel campo delle attività e competenze dell'ELV.

I membri rappresentanti gli Enti locali verranno nominati come segue:

9 eletti, con voto limitato a sei, dal consiglio comunale di Venezia;

3 eletti, con voto limitato a due, dal consiglio comunale di Chioggia;

4 eletti uno per ciascuno, dai consigli comunali dei comuni di Mira, Campagna Lupia, Codevigo, Jesolo.

Ciascun « contributore benemerito » indicato nell'articolo 2 *sub c*) potrà designare un proprio rappresentante che entrerà a far parte del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Il consiglio di amministrazione potrà cooptare tra i suoi membri, con voto consultivo, i rappresentanti di altri Enti locali o di altri enti pubblici o privati interessati all'attività dell'ELV.

I membri del consiglio di amministrazione di nomina elettiva durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

In caso di morte o di dimissioni il nuovo designato rimane in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'incarico del componente sostituito.

I membri di diritto cessano se vengono a cessare nella loro carica.

Ai componenti del consiglio di amministrazione con voto deliberativo verrà corrisposto un compenso per ciascuna riunione nella misura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 9.

(Riunioni del consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte l'anno.

È convocato altresì entro trenta giorni quando lo richieda il Comitato esecutivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri con voto deliberativo.

Per la partecipazione del pubblico e lo svolgimento delle sedute si applicano in quanto compatibili le norme della legge comunale e provinciale sulle riunioni dei consigli comunali.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 10.

(Comitato esecutivo).

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente dell'ELV, dal presidente del magistrato alle acque con funzioni di vicepresi-

dente, dal soprintendente ai monumenti di Venezia, e dai sei componenti nominati nel proprio seno dal consiglio di amministrazione.

I membri di diritto del Comitato esecutivo cessano se vengono a cessare nella loro carica.

I membri elettivi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il membro elettivo del Comitato esecutivo che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive decade; parimenti decade il membro elettivo del Comitato esecutivo che nel corso di un esercizio finanziario non partecipi ad almeno sette sedute.

In caso di decadenza, di dimissioni o di morte di uno o più membri del Comitato esecutivo, si applicano le disposizioni dell'articolo 2386 del codice civile.

I membri così nominati cessano dall'incarico unitamente agli altri membri.

Il compenso per i membri elettivi del Comitato esecutivo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*; al presidente del magistrato alle acque e al soprintendente ai monumenti di Venezia per ogni seduta del Comitato esecutivo spetta un gettone di presenza pari a quello previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 11.

(Piano finanziario e conto consuntivo).

Il Comitato esecutivo adotta entro il 30 settembre di ogni anno il programma di attività, con relativo piano finanziario, per l'esercizio che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Il programma e il piano finanziario saranno inviati entro i quindici giorni successivi ai componenti il consiglio di amministrazione e contemporaneamente affissi per quindici giorni nella sede dell'ELV a disposizione del pubblico.

Entro trenta giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine il programma e la relazione saranno sottoposti per l'approvazione al consiglio di amministrazione.

Entro il 30 marzo di ogni anno il comitato esecutivo redige il conto consuntivo dell'esercizio scaduto ed una relazione illustrativa che entro i dieci giorni successivi saranno inviati ai revisori per il controllo.

I revisori dovranno depositare la loro relazione entro il 30 aprile.

Dal 1° al 15 maggio il conto consuntivo e la relazione illustrativa predisposti dal comitato esecutivo e la relazione del collegio dei

revisori dovranno essere esposti nella sede dell'ELV a disposizione del pubblico.

Gli stessi documenti dovranno essere immediatamente trasmessi a tutti i componenti del consiglio di amministrazione che dovrà essere convocato per l'approvazione del conto consuntivo e delle relazioni entro il 15 giugno.

ART. 12.

(Collegio dei revisori).

Il consiglio dei revisori è composto:

a) da due funzionari del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) di cui uno con funzioni di presidente e l'altro quale membro supplente;

b) da due funzionari della Presidenza del Consiglio di cui uno quale membro supplente;

c) da un funzionario della pubblica istruzione.

I componenti il consiglio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. In caso di cessazione, la sostituzione avviene fino alla scadenza prevista per il sostituito.

Il collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina i bilanci di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.

I revisori supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi, in conformità alle norme contenute nell'articolo 2401 del codice civile in quanto applicabili.

Indipendentemente dall'esercizio della facoltà e dell'adempimento degli obblighi indicati nell'articolo precedente i singoli membri del collegio dei revisori sono tenuti a riferire immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro su ogni irregolarità nel funzionamento dell'ELV, della quale siano venuti comunque a conoscenza.

I compensi dei membri del collegio dei revisori vengono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'Ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia esercita le funzioni di riscontro successivo sulle spese dell'ELV.

CAPO IV DELLA TUTELA

ART. 13.

*(Piano regolatore generale intercomunale.
Norme temporanee di salvaguardia).*

Tutto il territorio di cui all'articolo 1 *sub a)* dovrà essere unitariamente compreso in un piano regolatore generale intercomunale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Tale piano dovrà essere definitivamente approvato entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione del piano regolatore generale intercomunale e dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, per garantire il conseguimento delle finalità indicate all'articolo 1 non sono consentite, senza la preventiva autorizzazione dell'ELV, opere edilizie o comunque lavori che possano recare pregiudizio all'attuale stato delle cose e delle località comprese nel territorio di cui all'articolo 1 *sub a)*, anche se conformi a piani regolatori già approvati.

Sono in ogni caso ritenute pregiudizievoli le opere:

- a)* che possano turbare l'equilibrio idraulico della laguna;
- b)* che aumentino l'inquinamento della aria e delle acque;
- c)* che alterino i valori ambientali.

L'ELV esercita il controllo secondo le norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, assumendo per il territorio di cui all'articolo 1 *sub a)* tutte le competenze consultive o deliberative spettanti alla soprintendenza dei monumenti, alla commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al Ministero della pubblica istruzione così come le competenze spettanti al magistrato alle acque e al genio civile in virtù della legge 5 marzo 1963, n. 366.

Le opere eseguite in difformità da quanto prescritto nel secondo comma dovranno essere demolite dai trasgressori nel termine all'uopo fissato dall'ente o in difetto a cura di questo e a spese dei trasgressori.

I contravventori saranno puniti con una ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000.

L'ammenda sarà decuplicata in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'ente per la demolizione delle opere e la rimessione in pristino.

ART. 14.

(Efficacia delle norme di salvaguardia).

L'efficacia delle norme di salvaguardia di cui all'articolo che precede cesserà anche prima della definitiva approvazione del piano regolatore generale intercomunale limitatamente alle zone comprese nei piani di risanamento o di valorizzazione previsti dai capi VII e IX della presente legge, con la definitiva approvazione dei piani medesimi.

Il piano regolatore generale intercomunale dovrà adeguarsi alle previsioni dei piani nel frattempo redatti ed approvati dall'ELV ai sensi dei capi VII e IX della presente legge.

Dopo l'approvazione del piano regolatore generale intercomunale l'ELV dovrà rispettare le previsioni del piano stesso nella redazione dei piani di risanamento o dei piani di valorizzazione.

L'ELV non potrà autorizzare opere in deroga ai piani regolatori già approvati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO V

DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

ART. 15.

(Incentivi al risanamento e ammodernamento).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del decimo anno da essa, i proprietari di edifici situati nei centri storici di cui all'articolo 1 *sub b*), costruiti prima del 1870, destinati prevalentemente ad uso di abitazione e non qualificabili, ad opera compiuta, come abitazioni di lusso, possono ottenere un contributo a fondo perduto del 30 per cento da parte dell'ELV per l'esecuzione dei lavori di risanamento e riammodernamento.

Sono considerate di lusso le abitazioni che, ad opere finite, abbiano più di quattro delle caratteristiche indicate dal decreto ministeriale 4 dicembre 1961 escludendo dal computo quelle indicate ai numeri 1-7-8-9-14 della

tabella allegata al predetto decreto ministeriale.

Sono considerati lavori di risanamento e riammodernamento:

a) il consolidamento delle strutture statiche ed il restauro dei muri esterni e dei tetti, anche al fine di riparare e prevenire i danni provocati dall'umidità e dalla salsedine;

b) il restauro degli esterni e degli interni, anche al fine di assicurare migliori condizioni di abitabilità;

c) la trasformazione o modificazione della disposizione interna, sempre con il rispetto di eventuali strutture e decorazioni aventi particolari pregi di natura storica o artistica;

d) l'installazione o il miglioramento degli impianti igienici, termici, elettrici, di fognatura e di ogni altro servizio.

Saranno esaminate con precedenza le domande aventi ad oggetto la proposta di formazione di comparto volontario attuato da più proprietari interessati con il rispetto delle norme di cui al capo VII e seguenti.

Tutte le altre domande verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione, ma, ai fini della concessione del contributo, verrà tenuto conto della necessità dei lavori e del tempo intercorso dalla costruzione o dall'ultimo restauro dell'immobile.

La concessione del contributo è sottoposta alle condizioni su indicate solo nei casi previsti dal presente capo e non quando le opere sono eseguite in applicazione delle norme di cui ai capi VII e VIII.

ART. 16.

(Domanda-ammissione al contributo-ricorso).

Le domande per ottenere il contributo dovranno essere presentate prima dei lavori e dovranno essere accompagnate dai preventivi di spesa, dalla descrizione catastale dell'immobile, da documentazione fotografica e relazione sullo stato di fatto, da una descrizione delle opere previste, con indicazione particolareggiata dei materiali, loro tipo di lavorazione e colore e, ove la natura delle opere lo richieda, dal progetto dei lavori da eseguire.

L'ELV dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo, anche con ispezioni ed accertamenti nell'edificio per il quale esso viene chiesto, e dopo aver accertato la congruità del preventivo di spesa, delibera in merito alla richiesta di ammissione al contributo, dando comunicazione

della sua deliberazione al richiedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione l'interessato può ricorrere entro sessanta giorni al Ministro dei lavori pubblici. La decisione del Ministro costituisce provvedimento definitivo.

ART. 17.

(Lavori e collaudo).

I lavori dovranno essere iniziati entro due mesi ed ultimati entro due anni dall'ammissione della domanda a contributo.

Qualora, nel corso dei lavori, si rendessero necessarie varianti comportanti maggiore costo, potrà essere presentata all'ELV domanda di integrazione di contributo.

Entro un mese dall'ultimazione dei lavori il proprietario dovrà darne comunicazione all'ELV, corredandola con i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'ELV entro due mesi da questa comunicazione provvederà ad eseguire, secondo le norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, le operazioni di collaudo, alle quali potrà intervenire personalmente o a mezzo di persona incaricata il proprietario interessato, al quale dovrà essere inviato avviso almeno quindici giorni prima.

Eseguito il collaudo ed accertata la corrispondenza dell'importo risultante dalle fatture al costo delle spese effettivamente sostenute, l'ELV procederà entro i successivi trenta giorni al pagamento del contributo pari al 30 per cento del minore importo fra le spese preventive e quelle effettive ed accertate dall'ELV.

Avverso la decisione dell'ELV l'interessato può ricorrere al Ministro dei lavori pubblici entro il termine di 60 giorni. La decisione del Ministro costituisce provvedimento definitivo.

ART. 18.

(Mutuo agevolato per lavori di risanamento o ammodernamento).

I soggetti di cui l'articolo 15 possono richiedere all'ELV, in luogo del contributo, la concessione di un mutuo ventennale al tasso di interesse del 2,50 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa da contrarsi per un importo fino all'80 per cento della spesa e con rimborso semestrale in via posticipata.

L'ELV potrà stabilire che la erogazione delle somme mutate avvenga in più riprese su presentazione degli stati di avanzamento delle opere.

In quanto compatibile, si applica la procedura di cui agli articoli 16 e 17.

A garanzia del mutuo dovrà essere iscritta ipoteca di primo grado.

ART. 19.

(Mutuo per l'acquisto di immobili)

L'ELV può concedere mutui fino ai 2/3 del valore dell'immobile, e per somma non superiore a lire 10.000.000, alle persone fisiche non aventi altra proprietà immobiliare sita nei centri storici di cui all'articolo 1 *sub b*), le quali acquistino in detti centri storici un immobile per destinarlo a casa di abitazione impegnandosi ad eseguirvi i lavori di risanamento o ammodernamento ai sensi dell'articolo 15, anche avvalendosi delle provvidenze previste dai precedenti articoli.

Il mutuo avrà durata di venti anni, con rimborso semestrale a decorrere dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data in cui la somma viene erogata.

L'interesse sarà del 5 per cento ad anno da corrispondere semestralmente in via posticipata.

A garanzia del mutuo dovrà essere iscritta ipoteca di primo grado, che sarà cumulabile con l'ipoteca di cui all'articolo 18 se, per i lavori di risanamento o ammodernamento, in luogo del contributo, sarà accordata la concessione del mutuo.

ART. 20.

(Case per lavoratori).

Chi eserciti attività lavorative nel territorio di cui all'articolo *sub a*), non abbia altre proprietà immobiliari, non disponga di redditi tassati a titolo di imposta complementare per un imponibile annuo superiore a lire 1.800.000 ed intenda acquistare nei centri storici di cui all'articolo 1 *sub b*) un alloggio per sé e la propria famiglia anagrafica potrà chiedere all'ELV di acquistare l'alloggio medesimo e di eseguire le opere di risanamento conservativo secondo il preventivo ed il progetto che saranno presentati all'ELV all'atto della domanda con la documentazione di cui all'articolo 16.

L'ELV, purché il risanamento sia immediatamente possibile e l'immobile non sia inserito in un comparto secondo gli articoli 33 e seguenti, previo accertamento della congruità del prezzo, approvazione del preventivo di spesa e del progetto di risanamento, potrà conseguire la proprietà dell'immobile ed eseguirvi i necessari lavori.

Il richiedente avrà diritto di acquistare a riscatto la proprietà rimborsando all'ELV il prezzo di acquisto e tutte le spese sostenute in ratei semestrali posticipati gravati degli interessi al tasso del 2 per cento entro il termine di trenta anni.

La proprietà sarà trasferita al termine dei pagamenti; ove senza giustificato motivo il richiedente cessi di occupare con la propria famiglia l'immobile, il contratto sarà risolto e le somme pagate resteranno acquisite allo ELV come indennità di occupazione.

CAPO VI

DELLA EDILIZIA MONUMENTALE

ART. 21.

(*Elenco dei beni monumentali*).

L'ELV redigerà entro il termine di diciotto mesi dalla data della prima riunione del consiglio di amministrazione un elenco contenente l'indicazione degli edifici pubblici e privati aventi carattere monumentale, o comunque particolare pregio artistico o ambientale, situati nei centri storici e nelle isole di cui all'articolo 1 *sub b*).

L'elenco dei beni, corredato dei dati catastali e di ogni altro dato utile per la loro identificazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e all'albo dei comuni di Venezia e di Chioggia. L'elenco sarà reso noto altresì entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* mediante pubblicazione su due giornali quotidiani aventi diffusione nelle città suddette, e su manifesti.

Avverso l'inserimento di un bene nell'elenco è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento del Ministro della pubblica istruzione avrà carattere di provvedimento definitivo.

Decorso il termine di cui al comma che precede, sempre che non sia stato presentato ricorso o, in caso diverso, dopo che il ricorso

sia stato respinto con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, l'elenco risulterà definitivo e gli immobili in esso compresi saranno soggetti alle norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in quanto compatibili, sostituendosi l'ELV alle competenze del Ministero della pubblica istruzione e della soprintendenza. A cura dell'ELV sarà provveduto alla trascrizione del vincolo nei registri delle conservatorie immobiliari, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

ART. 22.

(Obbligo di restauro).

Entro i termini fissati dall'ELV i proprietari dei beni pubblici o privati, di cui l'articolo 21 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari o opportuni per assicurarne la conservazione e la monumentalità o i pregi artistici ed ambientali ed impedirne il deterioramento.

Detti obblighi hanno efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore, detentore a qualsiasi titolo.

Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al primo comma, sotto la vigilanza ed entro i termini fissati dall'ELV, questo, decorsi sessanta giorni da apposita diffida, può comunicare, a mezzo ufficiale giudiziario, che intende assumere la esecuzione di detti lavori.

Tale deliberazione sarà di competenza del comitato esecutivo che dovrà previamente assicurarsi che il credito derivante all'ELV per effetto di tale costituzione sia sufficientemente garantito.

Prima di iniziare i lavori l'ELV deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno quindici giorni prima.

Redatto lo stato di consistenza l'ELV ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevare eccezioni, con facoltà di procedere anche alla occupazione dell'immobile, previo ricorso al prefetto, il quale provvederà ad autorizzare la occupazione stessa avvalendosi dei poteri conferitigli dall'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Su richiesta motivata dall'ELV, il prefetto potrà prorogare i termini fissati dall'articolo 73 della stessa legge, per un periodo non superiore a 18 mesi.

La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà deliberata dal comitato esecutivo dell'ELV, e costituirà titolo esecutivo. Per il rimborso l'ente potrà avvalersi della procedura relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Copia della deliberazione del comitato esecutivo dovrà essere notificata a cura dell'ente all'interessato che nei successivi 30 giorni potrà impugnare la liquidazione al tribunale competente per territorio.

L'impugnazione non ha effetto sospensivo salvo che non sia così disposto dal magistrato.

Il comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento per un periodo massimo di dieci anni, applicando un saggio di interesse non inferiore al 5 per cento.

ART. 23.

(Contributo e mutuo).

Per il finanziamento dei lavori di consolidamento, manutenzione e restauro, previo esame ed approvazione del preventivo di spesa e del progetto, è concesso dall'ELV un contributo nella misura e con le forme di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge, contributo che, con delibera del comitato esecutivo, potrà essere elevato al 50 per cento avuto riguardo alla singola fattispecie, secondo la previsione di cui all'articolo 3 comma 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294.

In luogo del contributo il proprietario potrà chiedere un mutuo ipotecario per l'intero costo dei valori ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni né superiore a venti ad un tasso di interesse pari al 3,50 per cento.

A garanzia del mutuo l'ELV potrà iscrivere ipoteca per l'importo del capitale e degli interessi, oltre che per l'importo di una penale, pari al 20 per cento della somma capitale, con facoltà di procedere al recupero coattivo del credito e della penale qualora l'ELV accerti la mancata esecuzione delle opere nel termine di cui all'articolo 17.

ART. 24.

(Espropriazioni).

Qualora il valore dell'immobile da restaurare non sia sufficiente a garantire i crediti dell'ELV o qualora si tratti di monumento di notevole interesse artistico, il consiglio di am-

ministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere l'espropriazione.

In quest'ultimo caso l'acquisizione dell'immobile è riconosciuta di pubblica utilità. Il Comitato esecutivo dell'ELV, col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, dichiara il notevole interesse artistico del bene da espropriare fissando anche i termini entro cui le espropriazioni ed i lavori debbono essere iniziati ed ultimati.

Per la procedura di espropriazione e la determinazione degli indennizzi si applica la legge del 25 giugno 1865, n. 2539.

ART. 25.

(Destinazione d'uso).

I proprietari dei beni compresi nell'elenco indicato nell'articolo 21 debbono destinare i beni stessi ad uso compatibile con le esigenze della loro monumentalità e conservazione, rispettando — in ogni caso — le destinazioni previste dai piani particolareggiati e di risanamento previsti nel capo VII della presente legge.

L'ELV dovrà diffidare i contravventori a mutare la destinazione dell'immobile entro sei mesi dalla notifica, indicando una serie di destinazioni compatibili.

Il proprietario che non provvederà nel termine su indicato perderà tutti i benefici previsti dalla presente legge.

Per assicurare la conservazione, la monumentalità e i pregi artistici ed ambientali degli immobili, l'ELV potrà procedere all'esproprio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

ART. 26.

(Terzi aventi diritto).

Qualora il proprietario dimostri di non aver potuto eseguire le opere di cui all'articolo 22 e mutare la destinazione dell'immobile secondo l'articolo 25 a causa di obbligazioni assunte con terzi precedentemente alla notifica dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 21, l'ELV richiederà al prefetto l'occupazione d'urgenza secondo le norme di cui ai commi VI e VII dell'articolo 22.

In tale ipotesi l'ELV provvederà alla liquidazione dei danni subiti dai terzi aventi diritto secondo le modalità previste dalla legge 25 giugno 1865, n. 2539.

Dopo l'esecuzione delle opere l'immobile verrà restituito al proprietario il quale dovrà adibirlo ad uso compatibile e rifondere all'ELV il costo delle opere usufruendo delle agevolazioni di cui all'articolo 23.

Il proprietario dovrà corrispondere all'ELV la metà dei maggiori redditi dell'immobile sino alla concorrenza di quanto pagato dall'ELV per indennizzo ai terzi. In ogni caso tale obbligo cesserà dopo 10 anni dalla riconsegna dell'immobile.

ART. 27.

(Usufrutto degli immobili).

I proprietari dei beni compresi nell'elenco dell'articolo 21 sono esonerati dal compiere qualsiasi opera, ove trasferiscano all'ELV a titolo gratuito la nuda proprietà degli immobili di loro proprietà, libera da pesi, vincoli o altri oneri, mantenendone l'usufrutto vita natural durante.

In tal caso l'ELV dovrà entro i due anni successivi eseguire tutte le opere indicate nell'atto di trasferimento.

Subito dopo il collaudo, che dovrà essere eseguito secondo le disposizioni dell'articolo 17 della presente legge, l'immobile dovrà essere riconsegnato all'usufruttuario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società giuridiche, associazioni e simili, intendendosi in tal caso, l'usufrutto limitato a 25 anni dalla data della riconsegna.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'ELV abbia preventivamente dichiarato la propria intenzione di procedere all'espropriazione dell'immobile e in ogni caso qualora il consiglio di amministrazione ritenga l'operazione troppo onerosa per l'ELV.

CAPO VII

DEL RISANAMENTO DEI CENTRI STORICI

ART. 28.

(Piani di risanamento).

Per il risanamento conservativo dei centri storici di cui all'articolo 1 *sub b*), l'ELV procederà alla redazione dei piani di risanamento nell'ambito dei piani particolareggiati già approvati dal comune.

Quando siano stati approvati i piani di risanamento per tutte le zone comprese nei piani particolareggiati, l'ELV inviterà il comune ad adottare piani particolareggiati per le zone relativamente alle quali il programma prevede la adozione degli altri piani di risanamento.

Entro i trenta giorni successivi il comune manifesterà all'ELV la propria volontà di adottare uno o più piani particolareggiati per le zone suddette.

In tal caso la redazione e l'approvazione da parte del consiglio comunale del piano particolareggiato dovrà seguire entro centotanta giorni.

Nell'ipotesi in cui entro i termini indicati ai commi precedenti il comune non provveda, l'ELV redigerà i piani di risanamento previsti dal proprio programma.

ART. 29.

(Procedura di approvazione).

In ogni caso i piani di risanamento conservativo adottati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ELV dovranno essere inviati ai consigli comunali dei comuni interessati, i quali, entro i successivi 20 giorni, dopo aver sottoposto i piani stessi ai consigli di quartiere interessati (ove esistono), riuniti in seduta pubblica, riconoscendosi il diritto di intervenire nella discussione a tutti gli abitanti del quartiere ai quali l'argomento della seduta dovrà essere reso noto a cura del comune nella forma più appropriata, dovranno procedere all'approvazione dei piani di risanamento o indicare le modifiche opportune, motivandole.

Ove l'ELV non ritenga di accogliere le proposte di modifica dei consigli comunali interessati entro i successivi 40 giorni potrà sottoporre i piani e le osservazioni al Ministro dei lavori pubblici per la definitiva adozione.

Dopo l'adesione il piano deve essere pubblicato mediante deposito presso gli uffici comunali interessati per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di inserzione nel foglio degli annunci legali dell'avviso di cui al comma seguente, nel quale periodo chiunque può prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante un avviso affisso all'albo pretorio nel quale siano indicati il luogo del deposito e le modalità per la relativa consultazione, nonché mediante avviso da inserirsi

nel foglio annunci legali della provincia e in uno o più giornali tra quelli localmente più diffusi e mediante manifesti.

Nel successivo perentorio termine di giorni trenta decorrenti dalla scadenza del periodo di deposito possono essere presentate da chiunque osservazioni nel pubblico interesse ed opposizioni da parte dei proprietari interessati.

Chiunque ha il diritto di ottenere, a pagamento, copia del piano e dei suoi elaborati.

Scaduti i termini di cui al quinto comma del presente articolo, il progetto del piano di risanamento, con le osservazioni ed opposizioni tempestivamente presentate, deve essere inoltrato al Ministro dei lavori pubblici che dopo aver deciso le opposizioni, le approva, eventualmente apportandovi le modifiche del caso.

Il provvedimento del Ministro costituisce provvedimento definitivo.

I piani di risanamento conservativo, una volta conseguita l'approvazione, hanno ad ogni effetto lo stesso valore dei piani particolareggiati.

Le varianti del piano seguono la stessa procedura stabilita per il piano originario.

ART. 30.

(Vincolo).

Con l'adozione del piano di risanamento, a tutti i beni immobili compresi nel piano stesso vengono applicate, in quanto compatibili, le norme della legge del 1° giugno 1939, n. 1089, sostituendosi l'ELV alle competenze del Ministero della pubblica istruzione e della Soprintendenza.

ART. 31.

(Commissione ai piani).

È in facoltà dell'ELV di istituire nell'ambito dei propri uffici tecnici un'apposita commissione di esperti con la partecipazione di liberi professionisti per lo studio tecnico dei piani di risanamento conservativo e relativi comparti di attuazione.

Nel caso in cui l'ELV faccia ricorso per la progettazione del piano di risanamento conservativo e relativi piani di comparto, nonché per la realizzazione delle opere contemplate nei piani medesimi, alle prestazioni di

tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli ai comuni ed all'ELV, le tariffe nazionali per ingegneri ed architetti e per geometri ridotte del 50 per cento.

ART. 32.

(Contenuto del piano).

Il piano di risanamento conservativo deve considerare tutte le aree con le relative costruzioni, nonché quelle eventualmente inedificate, comprese nel perimetro del piano.

Il piano di risanamento conservativo è costituito da complessi immobiliari che vengono assoggettati alla particolare disciplina prevista dalle norme che seguono.

Essi, compatibilmente con la sistemazione delle opere ed impianti di pubblico interesse di cui la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, dovranno essere compilati avendo cura di mantenere l'unità del tracciato urbanistico, la consistenza dei volumi, il rapporto dei pieni e dei vuoti, l'integrità dei monumenti, degli edifici pregevoli ed anche di quelli di semplice valore ambientale o di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico dell'ambiente.

Essi dovranno pertanto essere redatti in base ai seguenti principali criteri tecnici:

a) gli interventi di norma saranno ammessi per trasformazioni interne mantenendo integri ed inalterati i prospetti autentici, nonché, all'interno degli edifici stessi, gli elementi significativi e possibilmente le antiche strutture murarie, e ciò ai fini ed entro i limiti di cui l'articolo 13.

Non saranno consentiti: aumenti di volume, di altezza di fabbricati, del numero dei piani esistenti, trasformazione della copertura a carattere ambientale;

b) saranno ammessi interventi anche in profondità, quando occorra eliminare accostamenti, aggiunte o sopraelevazioni, allo scopo di ripristinare valori architettonici ed ambientali che nel tempo abbiano subito deformazioni.

Negli interventi per consolidamento statico o risanamento igienico si dovrà procedere con ogni cautela onde evitare alterazioni architettoniche ed ambientali.

I miglioramenti, in particolare, dovranno di preferenza operarsi nell'interno degli isolati, evitando possibilmente la demolizione

dei vecchi muri perimetrali dei fabbricati ammessi a ricostruzione, o curando, in caso di demolizione, la conservazione e la rimessa in opera degli elementi ornamentali caratteristici;

c) la pavimentazione degli spazi pubblici o aperti al pubblico dovrà essere mantenuta, ripristinata ed eseguita con l'impiego esclusivo di materiali tradizionali.

Il corredo dell'illuminazione pubblica, delle linee elettriche, telefoniche e di altri impianti sarà sottoposta a particolare disciplina attraverso apposite norme tecniche del piano;

Ogni piano di risanamento conservativo è costituito da:

a) una relazione generale sui criteri informativi del piano;

b) una planimetria catastale di insieme, in scala non inferiore a 1:500 comprendente i beni immobili interessati dal piano;

Perché non accogliere allora la proposta

c) una planimetria in scala non inferiore a 1:500 con la classificazione particolareggiata per edificio o isolato o per complesso dei valori architettonici ed ambientali;

d) una planimetria generale in scala non inferiore a 1:500 con la indicazione delle sistemazioni stradali e degli spazi pubblici o ad uso pubblico altimetriche e planimetriche), nonché del carattere prevalente degli interventi stabiliti dal piano per ciascun edificio, isolato o complesso, o della destinazione, eventualmente anche di uso pubblico, degli edifici;

e) una planimetria generale nella stessa scala di cui alla lettera d) contenente la delimitazione del perimetro delle singole unità e dei raggruppamenti edilizi destinati a costituire unità di comparto;

f) un rilievo planimetrico stratigrafico dello stato di fatto degli edifici esistenti e dei prospetti di insieme dei complessi in scala non inferiore a 1:200;

g) le prescrizioni relative alle opere pubbliche, all'arredo stradale, all'illuminazione pubblica, alla disciplina delle attrezzature pubblicitarie e quant'altro attiene al decoro ambientale;

h) le norme tecniche di attuazione;

i) gli elenchi catastali dei beni da espropriare in base al piano.

Esso inoltre dovrà stabilire il programma di attuazione, con l'indicazione sommaria delle spese occorrenti per le opere previste e dei modi di provvedervi.

CAPO VIII

DEI COMPARTI EDILIZI
DI RISANAMENTO

ART. 33.

(Contenuto dei comparti).

I piani di comparto costituiscono il mezzo di attuazione delle sistemazioni edilizie previste dai piani di risanamento conservativo.

Ognuno di essi deve comprendere un complesso edilizio a sé stante, definito sia planimetricamente sia volumetricamente nei singoli elementi urbanistici ed edilizi, e vale come unità di progettazione esecutiva e di intervento in relazione alle finalità della presente legge.

Ogni piano di comparto è costituito da:

a) una planimetria in scala non inferiore a 1:200 con la delimitazione del perimetro del comparto e delle prescrizioni del piano di risanamento relativo al comparto stesso;

b) disegni quotati di rilievo di ogni singolo edificio soggetto a intervento, nella scala 1:100, comprendente le piante di tutti i piani e delle coperture; almeno due sezioni verticali significative; alzati corrispondenti a tutte le fronti, anche verso distacchi e cortili, nonché le facciate degli edifici immediatamente adiacenti;

c) disegni di rilievi nella scala 1:50 o 1:20, a seconda dei casi, di tutti gli elementi di pregio architettonico ed artistico, esterni ed interni, interessanti il comparto;

d) documentazione fotografica e relazioni sullo stato di fatto;

e) disegni quotati di progetto dello stesso tipo, numero e scala indicati per i rilievi di cui alla lettera b) con particolari esecutivi nella scala 1:50 o 1:20, a seconda dei casi, degli elementi di cui *sub c)*;

f) una descrizione delle opere previste, con indicazione particolareggiata dei materiali, loro tipo di lavorazione e colori;

g) disegni di progetto nella scala 1:200 delle sistemazioni particolari negli spazi ineditati privati, con le indicazioni delle loro destinazioni d'uso;

h) l'indicazione della destinazione d'uso prevista per ciascun piano o parte di piano dell'edificio soggetto ai lavori e l'eventuale piano di rifusione particellare;

i) la descrizione catastale dei beni immobili compresi nel comparto;

- l) la descrizione e planimetria degli edifici o delle parti di edificio da demolire;
- m) il rilievo del verde;
- n) il piano finanziario del comparto.

ART. 34.

(Adozione del piano).

Il piano di comparto è adottato dal Comitato esecutivo dell'ELV.

L'avvenuta adozione deve essere notificata ai proprietari interessati con le forme di cui all'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Nel perentorio termine di giorni trenta decorrenti dalla notifica, possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari interessati.

Sulle opposizioni decide il Ministro dei lavori pubblici la cui decisione costituisce provvedimento definitivo.

L'approvazione del piano di comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza delle opere e lavori in esso previsti agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

ART. 35.

(Esecuzione del piano).

Eseguita la notifica di cui all'articolo precedente, l'ELV provvede ad invitare i proprietari, ai quali è stato notificato il piano di comparto approvato, a dichiarare, nel termine di novanta giorni, se intendano procedere singolarmente, se proprietari di tutti i beni immobili interessati dalla sistemazione edilizia, o riuniti in consorzio, alla esecuzione dei lavori contemplati nel comparto e nel piano di risanamento, limitatamente alla parte interessata dal comparto stesso.

A costituire il consorzio concorre la totalità dei proprietari dei beni immobili interessati dai lavori nel comparto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano a quegli immobili che devono essere espropriati per la realizzazione di opere e di impianti di pubblico interesse.

Ove nel termine di 90 giorni il proprietario o il consorzio dei proprietari dichiarino di voler eseguire direttamente i lavori prescritti dal piano di comparto notificato e concernen-

ti le loro proprietà, il Comitato esecutivo ne prende atto e dispone contemporaneamente per l'assegnazione a favore del consorzio del contributo del 30 per cento per la parte afferente le opere alla cui esecuzione gli stessi si sono impegnati, contributo elevabile al 50 per cento per le ipotesi di cui l'articolo 23.

Per la parte di spese non coperta dal contributo, l'ELV concede a chi ne faccia richiesta mutui ventennali, al tasso del 5,50 per cento.

La deliberazione del Comitato esecutivo di cui al IV comma viene notificata al proprietario o al consorzio dei proprietari interessati, con prefissione del termine di inizio e ultimazione dei lavori.

Qualora, nel corso dei lavori, eseguiti sotto il controllo diretto dell'ELV, il comitato esecutivo ritenesse necessario apportare delle varianti al progetto originario, il comitato stesso provvederà a redigere perizia suppletiva dell'eventuale maggior costo dei lavori per la realizzazione del comparto, per il riconoscimento del contributo ed eventualmente del mutuo agevolato per le maggiori spese.

Il supplemento di contributo e la concessione di ulteriore mutuo agevolato sono decisi con delibera del Comitato esecutivo, in misura proporzionale ai contributi concessi in relazione alle spese previste per la realizzazione del piano di comparto originario.

Il regolamento determinerà i criteri di partecipazione dei singoli proprietari al consorzio, e i criteri di suddivisione delle spese e dei contributi.

I consorzi sono enti di gestione, sprovvisti di personalità giuridica.

ART. 36.

(Esecuzione d'ufficio dei lavori).

Qualora il proprietario o il consorzio dei proprietari non diano tempestivamente inizio ai lavori cui si sono obbligati o li conducano in modo da far presumere che gli stessi non possano essere ultimati nel termine stabilito, come pure in ogni altro caso di inadempienza, l'ELV previa diffida agli interessati e decorsi inutilmente 20 giorni dalla notifica, è autorizzato a provvedere di ufficio con la procedura di cui all'articolo 22 della presente legge.

Per la parte eseguita di ufficio ai sensi del comma precedente l'ELV potrà provvedere al recupero delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.

In caso di inadempienza dei proprietari o del Consorzio dei proprietari gli stessi perdono il diritto ai benefici già concessi.

ART. 37.

(Espropriazione e assegnazione del comparto).

Quando sia decorso inutilmente il termine di cui al primo comma dell'articolo 35 senza che nessun proprietario abbia aderito all'invito, l'ELV procede alle espropriazioni necessarie per conseguire la proprietà dell'intero comparto.

L'ELV potrà procedere direttamente alla esecuzione delle opere previste dal piano di comparto e dal piano di risanamento limitatamente alla parte interessata dal comparto stesso.

È in facoltà del Comitato esecutivo indire una gara per l'assegnazione del comparto espropriato ad un prezzo base pari all'importo delle indennità di esproprio pagate, maggiorate dell'importo delle spese per opere o interventi effettuati direttamente dall'ELV all'interno del comparto, e maggiorate altresì di una somma corrispondente all'aumento di valore derivante dalla costituzione del comparto.

L'aggiudicatario entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva dovrà iniziare i lavori previsti dal piano di comparto ed eventualmente dal piano di risanamento, ed i lavori stessi dovranno essere ultimati nei termini già stabiliti dal Comitato esecutivo a mente dell'articolo 35, quarto comma.

Lo svolgimento della gara è sorvegliato da un membro del Comitato esecutivo all'uopo designato, il quale ha facoltà di sospendere la gara o di non far luogo all'aggiudicazione, quando ritenga le offerte esigue o, comunque, non favorevoli per l'ente.

Le modalità di svolgimento della gara sono stabilite dal Comitato esecutivo dell'ELV.

L'aggiudicatario beneficia di tutte le provvidenze previste dall'articolo 35.

Qualora i proprietari interessati aderiscano solo in parte all'invito, l'ELV esproprierà gli immobili dei proprietari non aderenti. Tra i proprietari aderenti e l'ELV si instaurerà un consorzio secondo quanto previsto dall'articolo 35.

Completata l'esecuzione delle opere, l'ELV potrà mettere le proprietà espropriate al pubblico incanto, aperto a tutti, o destinarle ad alloggi per lavoratori, o amministrarle in proprio.

ART. 38.

(Immobili locati in regime vincolistico).

Ai conduttori di alloggi con locazione prorogata ai sensi dell'articolo 1 della legge del 28 luglio 1967, n. 628, e proroghe successive, i quali non dispongano di reddito tassato a titolo di imposta complementare per un imponibile annuo superiore a lire 1.800.000 e che siano costretti a rilasciare detti alloggi per l'esecuzione dei lavori coordinati all'attuazione di un piano di comparto, l'ELV corrisponderà un indennizzo mensile per tutta la durata dei lavori nella misura determinata dal Comitato esecutivo, tenuto conto del numero dei componenti della famiglia del conduttore che con lui abitano, oppure assegnerà in locazione altro alloggio idoneo allo stesso canone, con gli aumenti di legge nel frattempo intervenuti, maggiorato ulteriormente del 20 per cento ove si tratti di immobile già risanato; in tal caso il nuovo contratto di locazione sarà soggetto alla medesima proroga di legge.

Ove l'ELV non si sia avvalso della facoltà di cui all'ultima parte del comma precedente, al termine dei lavori il conduttore avrà diritto di riottenere la disponibilità dell'immobile precedentemente occupato e risanato, corrispondendo il canone precedente, maggiorato degli aumenti eventualmente disposti nel frattempo, e ulteriormente aumentato del 20 per cento.

Le stesse norme si applicano ai professionisti, agli artigiani ed ai commercianti che abbiano la sede principale della loro attività in locali oggetto di locazione prorogata ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 luglio 1967, n. 628, purché non dispongano di redditi tassati a titoli di imposta complementare per un imponibile annuo superiore a lire 1.800.000.

I proprietari di immobili oggetto di locazione prorogata ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 28 luglio 1967, n. 628, purché non dispongano di reddito tassato a titolo di imposta complementare per un imponibile annuo superiore a lire 1.800.000 e purché non abbiano acquistato l'immobile da risanare dopo il 4 novembre 1966, oltre che del contributo a fondo perduto potranno usufruire per i mutui ventennali di cui l'articolo 18 della riduzione del tasso di interesse al 2,50 per cento. Qualora, dopo il completamento delle opere, gli immobili tornino nella disponibilità dei conduttori ai sensi del secondo comma del presente articolo, il regolamento di esecu-

zione stabilirà le norme per la riduzione del tasso di interesse, ove sia già stato concesso il mutuo previsto dall'articolo 18.

ART. 39.

(Espropriazioni in attuazione dei piani).

Per la procedura delle espropriazioni in esecuzione dei piani di risanamento conservativo e dei comparti e per la determinazione delle indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con delibera del Comitato esecutivo potrà essere adottata la procedura abbreviata prevista dall'articolo 11 della legge 31 marzo 1956, n. 294, attribuendosi all'ELV i poteri e le facoltà ivi previste a favore del comune.

ART. 40.

(Occupazione di urgenza).

Nei casi previsti dall'articolo precedente e ove la natura dell'intervento non renda necessaria la procedura di esproprio l'ELV ricorre al prefetto, il quale provvede ad autorizzare l'occupazione di urgenza avvalendosi dei poteri conferitigli dall'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'ELV procede all'occupazione di urgenza dei beni interessati dai lavori secondo il piano di comparto notificato per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori stessi, ma non oltre due anni, salvo proroghe per giustificati motivi per un periodo non superiore a 18 mesi.

Il decreto del prefetto è successivamente notificato a ciascuno dei proprietari interessati e conserva la sua efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario.

L'occupazione di urgenza, con la procedura di cui ai commi precedenti, è consentita altresì ogni qualvolta l'ELV ritenga necessario procedere all'occupazione provvisoria dei beni immobili non interessati dai lavori e adiacenti al comparto in esecuzione.

ART. 41.

(Alloggi per lavoratori).

Ai fini di cui all'articolo 1-sub a) e b) della presente legge, l'ELV può acquistare, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del codice civile, nell'ambito dei piani di risanamento, immobili da destinare ad alloggi per lavoratori o da amministrare in proprio.

Per l'acquisizione di alloggi per lavoratori, ai sensi del precedente comma e nei modi e

nelle forme di cui all'articolo 20 e all'articolo 37 dovrà essere stanziata nei piani finanziari dell'ELV una quota non inferiore al 10 per cento delle erogazioni complessive annuali.

Gli alloggi per lavoratori saranno assegnati a chi si trovi nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 20 con le modalità di cui al terzo comma dello stesso articolo.

I criteri per l'assegnazione saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

CAPO IX

DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LAGUNA

ART. 42.

(Piani di valorizzazione).

Ai fini di cui all'articolo 1-sub a) ivi compresa l'eventuale creazione di un parco nella laguna nord, l'ELV può adottare uno o più piani di valorizzazione, aventi la stessa natura ed efficacia dei piani di risanamento previsti dall'articolo 28 e seguenti della presente legge.

I piani di valorizzazione sono adottati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ELV e approvati dai consigli comunali interessati, e quindi pubblicati con le modalità di cui il capo VII della presente legge.

Ove i piani di valorizzazione adottati dall'ELV non siano conformi ai piani regolatori generali o ai piani particolareggiati adottati dai vari comuni interessati al piano medesimo o comunque non vengono approvati da uno o più dei consigli comunali entro il termine di giorni 90 dall'adozione da parte del consiglio di amministrazione dell'ELV la definitiva adozione dei piani viene rimessa al Ministro dei lavori pubblici al quale ogni comune interessato dovrà far pervenire entro 30 giorni le proprie osservazioni in merito.

Per la definitiva approvazione dei piani di valorizzazione si segue la procedura di cui al comma terzo e seguenti dell'articolo 29.

ART. 43.

*(Espropriazioni nell'ambito
dei piani di valorizzazione).*

Ai fini dell'esecuzione dei piani di valorizzazione l'ELV potrà addivenire alla formazione di comparti per l'esecuzione delle opere

a carico dei vari proprietari pubblici o privati interessati, con le forme di cui l'articolo 33 e seguenti della presente legge.

L'indennità di espropriazione delle aree è in ogni caso determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al presidente dell'ELV ed al proprietario pubblico o privato interessato l'indennità fissata.

Avverso la liquidazione dell'indennità è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 44.

(Valli da caccia e da pesca).

L'ELV dovrà espropriare tutte le valli da caccia e da pesca comprese nei piani di valorizzazione lagunare, secondo le modalità dell'articolo precedente.

I beni così espropriati entreranno a far parte del patrimonio inalienabile dell'ente e saranno destinati agli usi di utilità pubblica previsti dai piani di valorizzazione.

ART. 45.

(Scarichi autorizzati in laguna).

Nessuno scarico nelle acque della laguna o in altre acque naturalmente o artificialmente defluenti in essa, nel suolo o sottosuolo è permesso senza la preventiva autorizzazione dell'ELV.

L'ELV stabilirà le caratteristiche delle acque il cui scarico potrà essere autorizzato.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dal progetto dell'eventuale impianto di trattamento per depurazione che si intende adottare.

L'autorizzazione sarà concessa previa approvazione del progetto e dovrà indicare la durata, la portata e le caratteristiche degli scarichi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli scarichi connessi ad opere pubbliche.

Restano salve le competenze del presidente della giunta provinciale previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e quelle del magistrato alle acque previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366.

ART. 46.

(Denunce degli scarichi).

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere denunciati all'ELV tutti gli scarichi già esistenti.

Entro il termine di mesi sei a decorrere dalla denuncia, l'ELV concederà l'autorizzazione per la prosecuzione dello scarico o assegnerà un termine per la cessazione degli scarichi per i quali avrà negato l'autorizzazione.

Il diniego di autorizzazione non costituisce in alcun caso titolo per ottenere un indennizzo.

L'ELV potrà subordinare l'autorizzazione all'adozione di un impianto di trattamento, del quale indicherà le caratteristiche.

Per le spese relative alle necessarie modificazioni degli impianti di scarico autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, le imprese hanno titolo preferenziale alla concessione degli speciali finanziamenti previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

ART. 47.

(Fognature nei centri storici).

Le norme che precedono non si applicano alle fognature dei centri storici di cui all'articolo 1-sub b).

È fatto tuttavia obbligo ai comuni di Venezia e di Chioggia di dotare le predette fognature di impianti di depurazione, le cui caratteristiche saranno stabilite dall'ELV.

Alla spesa per la creazione di detti impianti lo Stato concorrerà con contributo che sarà stabilito con separato provvedimento legislativo.

Tutte le persone ed enti pubblici o privati che usufruiranno degli impianti di depurazione saranno tenuti a corrispondere ai comuni di Venezia e Chioggia un contributo di miglioria.

ART. 48.

(ConSORZI di depurazione).

Le imprese e gli enti pubblici che scarichino o prevedano di scaricare rifiuti nelle acque indicate nell'articolo 45 possono costi-

tuirsi in consorzi per costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione.

Per motivi tecnici ed economici di interesse pubblico possono essere istituiti, con deliberazione dell'ELV, su iniziativa di imprese od enti interessati, o d'ufficio, consorzi obbligatori tra le imprese o gli enti che non provvedano direttamente alla depurazione delle acque di scarico.

I predetti consorzi hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono riconosciuti con decreti del prefetto su proposta del presidente dell'ELV.

Eventuali consorzi interprovinciali saranno riconosciuti con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della sanità, sentito l'ELV.

Con le stesse forme si provvede all'approvazione dei relativi statuti.

ART. 49.

(Finanziamento dei consorzi).

Il finanziamento dei consorzi, sia facoltativi che obbligatori, è assicurato con i contributi delle imprese e degli enti consorziali che concorrono all'inquinamento tenuto conto della misura nella quale vi concorrono.

ART. 50.

(Controllo dei consorzi).

La vigilanza e il controllo sugli atti dei consorzi sono esercitati dall'ELV.

Il presidente dell'ELV può nominare un commissario per il compimento degli atti che gli organi dei consorzi hanno l'obbligo di adottare, nel caso di constatata inadempienza previa costituzione in mora, quando non vi siano termini stabiliti per legge.

I consigli dei consorzi possono, per gravi motivi, essere sciolti con deliberazione dell'ELV, il quale provvede a nominare un commissario straordinario, fissandone, con lo stesso provvedimento, la durata in carica.

ART. 51.

(Impianti di depurazione).

La scelta degli impianti e dei trattamenti di depurazione delle acque da scaricare spetta, sotto la loro responsabilità alle imprese od

enti che effettuano gli scarichi, oppure ai consorzi di cui agli articoli 48, 49, 50, se costituiti.

L'autorizzazione non esonera chi operi lo scarico dalla responsabilità per eventuali danni causati dallo scarico stesso.

Le spese di costruzione e di gestione degli impianti sono ad esclusivo carico delle imprese, degli enti e dei consorzi autorizzati allo scarico, salve le eccezioni previste dalla presente legge.

ART. 52.

(Sanzioni).

Chiunque, nelle acque di cui all'articolo . . . apra o mantenga uno scarico di sostanze inquinanti o di acque di rifiuto senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date coll'atto dell'autorizzazione, è punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 300.000 a lire 2.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Qualora lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione, anche temporanea, delle acque di recapito è applicata una multa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. In caso di recidiva la multa non può essere inferiore alla metà del massimo.

Chiunque, fuori dell'ipotesi prevista dai comma precedenti, operi in corpo idrico o nel suolo o nel sottosuolo scarichi di materiali liquidi o solidi in quantità e di qualità tale da alterare le caratteristiche delle acque tutelate dalla presente legge, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con una multa da lire 300.000 a lire 2.000.000.

In caso di recidiva la multa non può essere inferiore al quarto del massimo.

Il prefetto, su richiesta del presidente dell'ELV, può ordinare, anche in via cautelare per motivi di igiene e sicurezza pubblica la cessazione dell'attività che determina gli scarichi non autorizzati o che è causa di inquinamento.

La sorveglianza e l'accertamento delle infrazioni alle norme in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti sono affidate agli organi di polizia, ed agli ufficiali ed agenti specializzati dipendenti dalle amministrazioni competenti in materia.

CAPO X
DELLE ESENZIONI
E FACILITAZIONI TRIBUTARIE

ART. 53.

*(Esenzioni e facilitazioni tributarie
per l'edilizia monumentale).*

Gli immobili compresi nell'elenco di cui all'articolo 21 sono esenti dall'imposta sul reddito dei fabbricati, dall'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché eventualmente sul reddito dei terreni e dalle relative sovrainposte.

L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione dell'ELV che annualmente attesti che l'immobile è utilizzabile in conformità alle sue direttive.

Per il trasferimento degli immobili indicati nel primo comma, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecarie.

I trasferimenti *mortis causa* o per atto di liberalità tra vivi degli immobili compresi nell'elenco dell'articolo 21 sono assoggettati alle sole imposte fisse, purché gli aventi causa comprovino mediante dichiarazione dell'ELV, che l'immobile è utilizzato conformemente alle direttive impartite dall'Ente.

Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione dell'ELV che attesti che l'immobile è utilizzato in conformità alle sue direttive.

Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o di restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore dell'ELV e relative annotazioni e cancellazioni, ed ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono soggetti ad imposta fissa.

Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico dell'ELV ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge.

ART. 54.

*(Esenzioni e facilitazioni tributarie
per l'edilizia residenziale).*

Gli immobili che ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 15 hanno usufruito delle provvidenze della presente legge sono esenti per 25 anni decorrenti dalla data del collaudo dall'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrainposte subordinatamente

al rilascio di una dichiarazione dell'ELV che attesti che lo immobile è stato risanato secondo progetto approvato dall'ELV stesso.

L'esenzione si applica se l'importo della spesa sia almeno pari al 50 per cento del valore dell'immobile risanato, determinato sulla base degli accertamenti eseguiti dall'ELV in sede di collaudo.

I trasferimenti degli immobili, le costituzioni di mutui, le dilazioni, gli appalti, le iscrizioni ipotecarie a favore dell'ELV e relative annotazioni e cancellazioni e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono soggetti all'imposta fissa.

Gli immobili che ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 15 possono usufruire delle provvidenze previste nella presente legge, sono esenti dal pagamento delle imposte di successione anche se non ancora risanati, purché entro quattro mesi dall'apertura della successione gli aventi causa presentino motivata richiesta all'ELV per l'esecuzione delle opere di risanamento conservativo e ottengano il collaudo favorevole nei termini stabiliti.

Gli immobili ricadenti nel perimetro di un piano di comparto sono esenti dalle imposte di successione se il *de cuius* abbia già manifestato la sua adesione al comparto.

Qualora il termine stabilito dall'articolo 35 sia pendente e il *de cuius* non abbia ancora aderito al comparto, il termine è prorogato di 30 giorni a favore degli eredi.

ART. 55.

(*Materiali da costruzione*).

I materiali da costruzione impiegati per l'esecuzione di opere ai sensi della presente legge sono esenti da imposte di consumo.

CAPO XI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 56.

(*Personale*).

L'organico del personale dell'ELV dovrà essere allegato al regolamento di esecuzione della presente legge di cui all'articolo 65 ed approvato anch'esso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Se proveniente dall'Amministrazione dello Stato, il personale dell'ELV è collocato fuori

ruolo ai sensi del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Eventuali modifiche dell'organico dovranno essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il trattamento economico del personale dell'ELV risulterà da apposita tabella allegata al regolamento che dovrà essere approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il trattamento economico del personale dell'ELV risulterà da apposita tabella allegata al regolamento che dovrà essere approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 57.

(Finanziamenti).

Il contributo dello Stato di cui all'articolo 2, *sub a*) è fissato in lire 100 miliardi, che sarà erogato all'ELV in dieci ratei annui da 10 miliardi cadauno a decorrere dall'anno in cui entra in vigore la presente legge.

Prima dello scadere del decennio il Governo, su motivata richiesta dell'ELV richiederà al Parlamento eventuale altro contributo per il decennio successivo.

Analogamente il contributo fissato al primo comma del presente articolo potrà essere aumentato anche nel corso del primo decennio con apposito provvedimento legislativo.

I contributi del comune di Venezia, del comune di Chioggia e della provincia di Venezia, di cui all'articolo 2, *sub b*) saranno deliberati dai consigli comunali e provinciali e non potranno essere inferiori a lire 50 milioni all'anno per il comune di Venezia, a lire 5 milioni all'anno per il comune di Chioggia, a lire 30 milioni all'anno per la provincia di Venezia, per dieci anni a decorrere dall'anno in cui entra in vigore la presente legge.

Il comune di Venezia per il fine di cui al comma precedente potrà avvalersi fino all'importo di lire 10 miliardi delle facoltà di cui alla legge 5 luglio 1966, n. 526.

I contributi dei « contributori benemeriti » di cui all'articolo 2, *sub c*) non potranno essere inferiori a lire 50 milioni annui.

ART. 58.

(Controversie).

Per tutti gli atti e le controversie l'ELV è equiparato alle amministrazioni dello Stato e può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, dell'avvocatura dello Stato.

ART. 59.

(Impianti di riscaldamento).

Nel perimetro dei centri storici di cui all'articolo 1, *sub b*) sono vietati gli impianti termici che non impieghino i combustibili previsti dall'articolo 12 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Tale divieto diverrà operante allo scadere del termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il termine per le modifiche degli impianti termici già esistenti di cui all'articolo 17, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1288, viene prorogato fino allo scadere del secondo anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge non potranno comunque più essere autorizzati impianti termici vietati dalla legge 13 luglio 1966 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1288.

I trasgressori saranno puniti con un'amenda da lire 200.000 a lire 5.000.000 raddoppiata in caso di recidiva.

Nell'ambito dei centri storici di cui all'articolo 1, *sub b*) non si applicano le norme legislative comunque contrastanti con la presente disposizione.

Le spese per la modificazione degli impianti già esistenti al fine di trasformarli in impianti di riscaldamento a gas o metano saranno ammesse in ogni caso al contributo previsto dall'articolo 15.

ART. 60.

(Servizio di tesoreria — Sconto dei contributi — Mutui fondiari).

Il servizio di tesoreria dell'ELV potrà essere affidato ad uno o più istituti bancari scelti tra quelli che, a norma dell'articolo 2, *sub f*) si impegnino a corrispondere all'ELV un contributo annuale in misura non inferiore a quella determinata dal consiglio di amministrazione.

È facoltà dell'ELV scontare anticipatamente presso uno o più dei predetti istituti i finanziamenti annuali dello Stato, se così previsto nel piano finanziario di attività di ciascun esercizio.

In ciascun esercizio potranno essere impegnati per lo sconto solo i contributi delle due annualità successive.

I mutui fondiari a lungo termine previsti dalla presente legge, saranno di preferenza stipulati con Istituti autorizzati che, a norma dell'articolo 2, *sub f*) si impegnino a corrispondere all'ELV un contributo annuale in misura non inferiore a quella determinata dal consiglio di amministrazione.

L'ELV dovrà intervenire in favore degli istituti mutuanti per integrare gli interessi dei mutui accordati a tasso agevolato in conformità delle prescrizioni della presente legge.

La restituzione del mutuo avverrà secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti, comprensivo anche dell'eventuale scarto cartelle che dovrà essere diluito nelle semestralità.

ART. 61.

(Assicurazione degli immobili).

A cura dei proprietari, gli immobili inseriti nell'elenco previsto nell'articolo 21 dovranno essere perennemente assicurati contro i rischi dell'incendio, del fulmine, dello scoppio degli impianti di riscaldamento, cucine, caldaie e simili per massimali determinati dall'ELV.

Le relative polizze dovranno essere stipulate con compagnie d'importanza nazionale di gradimento dell'ELV.

L'ELV ha facoltà di stipulare con le compagnie, che a norma dell'articolo 2, *sub f*) si impegnino a corrispondere un contributo annuale in misura non inferiore a quello determinato dal consiglio di amministrazione, particolari convenzioni a premi ridotti. Nessuna delle provvidenze previste dalla presente legge potrà essere concessa senza la preventiva dimostrazione, da fornirsi a cura del proprietario interessato, dell'avvenuta stipulazione della polizza assicurativa.

In caso di mancato pagamento dei premi da parte del proprietario, l'istituto potrà rivolgersi all'ELV che dovrà provvedere alla loro liquidazione entro 60 giorni dalla richiesta.

Sino alla scadenza di tale termine la copertura assicurativa resterà operante.

L'ELV si farà rimborsare il premio pagato dal proprietario interessato.

Il persistere della morosità per altri sei mesi dalla richiesta comporterà la revoca delle provvidenze a favore dell'immobile assicurato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici per i quali siano chieste provvidenze a norma dell'articolo 15 e a quelli inseriti nei piani di risanamento e di comparto.

ART. 62.

(Responsabilità per le obbligazioni dell'ELV).

L'ELV risponde con tutto il suo patrimonio delle obbligazioni comunque contratte con i terzi, fatta eccezione solamente per i beni che costituiscono il suo patrimonio inalienabile.

ART. 63.

(Autorizzazione all'esecuzione dei lavori nei centri storici e nelle isole).

Indipendentemente dalla concessione delle provvidenze previste nella presente legge, tutte le opere comunque interessanti gli immobili siti nelle isole e nei centri storici indicati nell'articolo 1, *sub b*) debbono essere autorizzate dal comitato esecutivo dell'ELV.

L'autorizzazione di cui sopra sostituisce ad ogni effetto la licenza edilizia, il nulla-osta della soprintendenza ai monumenti ed il parere del magistrato alle acque.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa la validità delle licenze precedentemente concesse per gli immobili indicati nel primo comma, qualora i relativi lavori non siano ancora iniziati.

L'ELV può ordinare le prescrizioni opportune per assicurare la migliore tutela degli immobili indicati nel comma precedente in relazione ai quali i lavori siano già iniziati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

I contravventori sono puniti con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000.

È inoltre comminata, a beneficio dell'ELV, una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore delle opere abusivamente eseguite, determinato dal comitato esecutivo dell'ente.

ART. 64.

(Regolamento di esecuzione).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'ELV dovrà approvare il regolamento di esecuzione della presente legge con allegato

organico del personale e lo statuto dell'ente che saranno resi esecutivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ogni successiva modifica dello statuto dell'ELV, approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente a maggioranza di due terzi dei componenti con voto deliberativo, sarà resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si procede analogamente per le modifiche del regolamento d'esecuzione.

ART. 65.

(Abrogazione delle leggi incompatibili).

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

ART. 66.

(Copertura finanziaria).

Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 57, comma primo, si farà fronte per l'anno finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere negli anni successivi fino al decimo in una o più quote certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di novanta miliardi.